SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Charles River Laboratories», ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2018 dal Centro «*Charles River Laboratories*», con sede legale in viale Majno, 17 - 20122 Milano;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 24-25 maggio 2018 presso il Centro «*Charles River Laboratories*»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 12 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Charles River Laboratories», con sede legale in viale Majno, 17 - 20122 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

esposizione dell'operatore;

dissipazione nel suolo.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «*Charles River Laboratories*» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 24-25 maggio 2018.

2. Il Centro «*Charles River Laboratories*», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 marzo 2018.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - Tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello. Primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844. Approvazione del progetto definitivo. (CUP: F81B16000730001). (Delibera n. 27/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», che modifica la delibera CIPE n. 58 del 2010;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nei sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura «Accessibilità Malpensa» e, nell'allegato 2 «Interventi strategici di preminente interesse nazionale articolati per regioni e per macro tipologie, include, nell'ambito dei corridoi autostradali e stradali della Lombardia, l'infrastruttura «Accessibilità Malpensa» comprendente l'intervento «collegamento A8 e A4»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nell'infrastruttura «Accessibilità stradale Malpensa»; l'intervento «Collegamento A8 e A4 Variante SS 341 Gallaratese»;

Considerato che l'infrastruttura è altresì inserita nell'Accordo di programma quadro «realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», sottoscritto il 1° settembre 1999 da Stato, regione e altri soggetti concessionari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Considerato che l'infrastruttura di cui sopra è ricompresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia sottoscritta l'11 aprile 2003;

Considerato che l'infrastruttura è inserita nel Protocollo di intesa «Accessibilità Malpensa», stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. (ANAS) il 26 marzo 2007;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (cosiddetto «nuovo Codice dei contratti pubblici») e seguenti modificazioni che ha abrogato e sostituito il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, regolando anche il relativo periodo transitorio;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, che sopprime la Struttura tecnica di missione di cui al decreto dello stesso Ministro

10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e trasferisce i compiti di cui all'art. 3 del citato decreto alle direzioni generali competenti del medesimo Dicastero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni:

a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

c) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:

1) il medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

3) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 114, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 2006, con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva, sotto l'aspetto tecnico, sul progetto preliminare relativo al «Collegamento alla SS 341 Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello»;

Vista la delibera 1° agosto 2008, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2009, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Collegamento stradale variante alla S.S. "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello» con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ed ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, varianti alla localizzazione dell'opera, descritte negli elaborati grafici contenenti le indicazioni progettuali definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il soggetto aggiudicatore ANAS;

Vista la nota 6 febbraio 2018, n. 4480, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il confine con la Provincia di Novara. SS n. 341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 nel Comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)», ed è stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 20 febbraio 2018, n. 1767, 20 marzo 2018, n. 2832, e 21 marzo 2018, n. 2912, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso integrazioni istruttorie;

Vista la nota 23 febbraio 2018, n. 1132, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia sull'intervento «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il confine

con la Provincia di Novara. SS 341 Gallaratese - Tratto compreso tra l'Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel Comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336 Nord) al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)»;

Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale che:

a) il progetto definitivo in esame si inserisce nella più ampia progettazione riguardante il nuovo itinerario della SS 341 Gallaratese per il tratto ricadente nella Regione Lombardia, compreso, da sud verso nord, tra l'attraversamento del fiume Ticino e il raccordo con la SS 336 dell'Aeroporto di Malpensa e da qui, con la denominazione «Bretella di Gallarate», fino all'Autostrada A8 Milano - Varese (Milano-Laghi);

b) l'intervento è contemplato nel citato Accordo di programma Stato-Regione Lombardia;

c) nel suo complesso il tracciato del nuovo itinerario della SS 341 Gallaratese per il tratto compreso tra la SS 527 Bustese e l'Autostrada A8 Milano - Varese si articola in due tratti distinti:

1) «Tratto nord», che, a partire dalla bretella di Vanzaghello, con origine dalla strada «Buffalora - Malpensa», fiancheggia il centro abitato di Vanzaghello per poi proseguire fino alla nuova rotatoria con la strada provinciale (SP) 14 e quindi prosegue, in variante all'altezza dell'abitato di Samarate, per portarsi parallelamente all'attuale sede della SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa, con uno sviluppo complessivo di 6 km circa;

2) «Bretella di Gallarate», anche primo stralcio funzionale dell'opera completa, oggetto della proposta di approvazione all'esame, che proseguendo dal suddetto «Tratto nord», collega la SS 341 alla citata SS 336 e all'Autostrada A8 nell'ambito dello svincolo di Busto Arsizio, in corrispondenza con l'interconnessione della Autostrada A36 Pedemontana lombarda sulla medesima Autostrada A8, con uno sviluppo complessivo di 2,34 km;

d) il progetto definitivo dell'intervento è stato sviluppato in coerenza con il progetto preliminare approvato con la delibera n. 79 del 2008, con modifiche ed integrazioni connesse allo sviluppo della successiva fase progettuale ed al recepimento delle prescrizioni disposte da questo Comitato con la suddetta delibera;

e) il tracciato del suddetto stralcio funzionale ha inizio alla progressiva chilometrica 6+500 del nuovo tratto della SS 341 Gallaratese descritto sopra, in corrispondenza dello svincolo con la SS 336, si estende per 2,34 km in direzione ovest/sud-ovest - est/nord-est, e termina, dopo aver superato un terminal intermodale della società Hupac, in corrispondenza dello svincolo sulla Autostrada A8, in corrispondenza con l'interconnessione tra la stessa Autostrada A8 e l'Autostrada 36 Pedemontana lombarda;

f) il progetto dello stralcio funzionale, seppure di breve estensione chilometrica, è collocato in una posizione complessa rispetto al territorio circostante, sia per quanto attiene gli aspetti antropici che riguardano il rapporto con le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, con le interferenze e i sotto-servizi a rete, con le aree per le attività produttive e i loro collegamenti, sia per quanto attiene gli aspetti naturali e in particolare modo quelli idrogeologici e ambientali;

g) l'opera è il risultato degli esiti di una lunga serie di incontri promossi con tutti gli enti coinvolti territorialmente e tutti i portatori di interessi;

h) il progetto prevede una sezione stradale di categoria B «strada extraurbana principale» (doppia carreggiata con due corsie di 3,75 metri ciascuna, banchina di 1,75 metri per senso di marcia e spartitraffico di 3,5 *m)* di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive modificazioni»;

i) lungo il tracciato sono presenti:

1) lo svincolo «SS 336 nord», alla progressiva chilometrica 6+400, da realizzare a raso in quanto svincolo terminale che consente la percorrenza da e per l'Aeroporto di Malpensa e la Pedemontana lombarda;

2) una galleria artificiale di sviluppo pari a 80 m, a doppia canna - costituita da due gallerie separate una per ogni senso di marcia, sulla quale è prevista la sistemazione della rotatoria esistente con le viabilità interferenti;

3) un sottovia in corrispondenza di Corso Sempione;

4) lo svincolo «SS 336 sud»;

5) il viadotto di 556 metri lungo l'asse principale denominato «Bretella SS 336 - A8»;

6) lo svincolo di Sciarè, richiesto dagli enti locali - nonostante la prescrizione prevista dalla delibera n. 79 del 2008 - per soddisfare le mutate esigenze di mobilità non solo locali, è situato alla progressiva chilometrica 7+800, e consente le due manovre di collegamento tra viale dell'Unione europea e l'Autostrada A8 e la manovra verso Malpensa;

6) il viadotto «vasche di spoglio» di 138,5 metri in corrispondenza delle vasche di compensazione;

7) lo svincolo A8/A36 Pedemontana, alla progressiva chilometrica 8+400;

j) sono inoltre presenti le seguenti opere su viabilità connessa:

1) un sottovia in corrispondenza della controstrada sud;

2) un piccolo ponte sulla viabilità locale di via Cadorna per sovrappassare il torrente Tenore;

k) questo Comitato con la delibera n. 79 del 2008 ha approvato il progetto preliminare, anche ai fini della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, del «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello», individuando nell'importo di circa 133 milioni di euro il limite di spesa dell'infrastruttura;

l) l'Amministratore unico di ANAS, in data 24 ottobre 2011, ha approvato il progetto definitivo dell'intero intervento, compreso tra l'Autostrada A8 e la SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, ai fini dell'avvio della procedura ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un costo complessivo di circa 261,8 milioni di euro;

m) ANAS ha trasmesso il progetto definitivo dell'intero intervento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 dicembre 2011, per la formulazione della proposta di approvazione del progetto definitivo a questo Comitato, nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'assegnazione delle relative risorse relativamente all'intero intervento;

n) contestualmente mediante pubblicazione dell'avviso su due quotidiani, Il Corriere della sera e Il Giornale, edizione Milano, è stato dato avvio al procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e, relativamente alle sole parti in variante rispetto al progetto preliminare, anche per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la valutazione di impatto ambientale;

o) la conferenza di servizi si è tenuta in data 28 febbraio 2012;

p) la Regione Lombardia, con la delibera regionale n. IX/3024 del 15 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo della SS 341 Gallaratese - collegamento stradale tra Samarate il confine con la Provincia di Novara - tratto compreso tra l'Autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello - quindi l'intero progetto - e ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di detto progetto o, in subordine, nel solo caso in cui non fosse disponibile l'intera copertura finanziaria, e pur nella necessità di concepire l'intervento come opera unitaria, l'approvazione di uno stralcio funzionale prioritario costituito dalla bretella di Gallarate, indispensabile per garantire la continuità trasportistica dei flussi veicolari provenienti dalla Pedemontana lombarda e diretti a Malpensa e viceversa;

q) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, in data 27 marzo 2012, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto definitivo dell'intera opera dall'Autostrada A8 alla strada statale 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello;

r) la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è espressa con il parere n. 1155 del 25 gennaio 2013, e in particolare:

1) ha rilevato la sussistenza, ad eccezione del tratto in variante, di una sostanziale coerenza del progetto definitivo con il progetto preliminare di cui alla delibera n. 79 del 2008;

2) è del parere che le variazioni del progetto definitivo, per il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 7+348, dunque anche per il tratto del progetto definitivo in approvazione compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348, introducono elementi migliorativi e comportano soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilità ambientale;

3) ha rilevato la sussistenza della compatibilità ambientale relativamente al tratto in nuova sede tra la progressiva chilometrica 7+348 e la progressiva chilometrica 8+844, consistente nella così detta variante della bretella di Gallarate;

s) il tratto in variante, oggetto di studio di impatto ambientale, è situato in corrispondenza delle vasche di spagliamento dei torrenti Rile e Tenore e del terminal intermodale Hupac, ed è stato spostato verso sud rispetto al progetto preliminare in seguito alle prescrizioni di questo Comitato di cui alla citata delibera n. 79 del 2008;

t) considerato che nel passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo si registrava a parità di percorso un incremento di costo di 128,8 milioni di euro circa, e che ciò determinava una criticità nel reperire tutti i necessari finanziamenti, il Consiglio di amministrazione di ANAS nella seduta del 12 settembre 2013 ha approvato in linea tecnica un primo stralcio funzionale del progetto definitivo del 2011, in particolare dalla progressiva chilometrica 6+500 (svincolo SS 336 nord) alla progressiva chilometrica 8+844 (svincolo Autostrada A8) del costo di 133.002.604,31 euro;

u) per detto progetto risultavano disponibili risorse pari a circa 133 milioni di euro di cui circa 93 a valere sul cosiddetto «mutuo Malpensa» di cui all'art. 1, comma 3, della legge del 2 ottobre 1997, n. 345 e 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

v) ANAS, in data 11 ottobre 2013, ha trasmesso il suddetto progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

w) il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso in data 15 dicembre 2016, con il parere n. 31 del 2016, ritenendo che il progetto definitivo del primo stralcio dell'infrastruttura dovesse essere rivisto, modificato e integrato prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai considerato formulati nel parere stesso;

x) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, in data 23 marzo 2017, ha richiesto ad ANAS, in vista della conferenza di servizi, che il progetto definitivo del suddetto primo stralcio funzionale fosse rivisto, modificato ed integrato sulla base delle considerazioni esposte e che lo stesso progetto aggiornato fosse trasmesso entro sessanta giorni alla medesima Direzione generale;

y) ANAS, in data 26 ottobre 2017, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo, con ottimizzazioni e riduzioni dei costi che includono anche riduzioni della manovre previste, e lo studio di impatto ambientale, completo ed integrato degli elaborati già trasmessi in data 19 luglio 2017 e 11 agosto 2017 relativi al primo stralcio funzionale;

z) la seconda conferenza di servizi si è tenuta in data 21 novembre 2017;

aa) il Comune di Gallarate in sede di conferenza di servizi con riferimento allo svincolo di Sciarè, ha chiesto il ripristino della manovra in uscita dalla zona industriale verso Malpensa;

bb) il Parco lombardo della Valle del Ticino nella medesima seduta ha espresso parere sfavorevole con riferimento in particolare alla mancata indicazione delle modalità di compensazione per la distruzione di circa 12 ettari di bosco in alternativa alla prevista monetizzazione;

cc) anche il rappresentante della società Hupac ha depositato in conferenza di servizi il proprio parere sfavorevole, in merito alle soluzioni adottate per superare l'interferenza tra l'opera e l'impianto merci ferroviario gestito dalla società, nonché al mancato collegamento con la SS 336 in direzione est;

dd) la Regione Lombardia ha confermato il parere favorevole già espresso nel 2012 con alcune prescrizioni in particolare rilevando che nella documentazione di progetto sottoposta alla conferenza di servizi è presente una proposta di riduzione delle manovre ammesse in corrispondenza dello «svincolo di Sciarè» e dello «svincolo SS 336 sud»;

ee) la stessa regione, ricordando che con la delibera n. IX/3024/2012 è stata valutata positivamente la configurazione completa degli svincoli, ha chiesto che fosse rispristinata almeno la connessione dalla SS 336 alla SS 341 in direzione Malpensa, con l'eventuale connessione alla zona industriale di Gallarate;

ff) sempre nell'ambito della suddetta conferenza di servizi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. 27791 del 29 novembre 2017, ha trasmesso il parere tecnico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che, con riferimento all'eliminazione di due rampe in viadotto dello svincolo di Sciarè, ha osservato che le modifiche rientrano nel corridoio stradale previsto nel progetto definitivo approvato e che non comportano varianti sostanziali allo stesso;

gg) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

hh) la documentazione istruttoria trasmessa dà conto degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e alla risoluzione delle medesime e agli espropri;

ii) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

Preso atto sotto l'aspetto attuativo che:

a) il soggetto aggiudicatore, ai sensi del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, è individuato in ANAS;

b) la modalità di realizzazione prevista, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, è l'appalto dei lavori affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23, comma 8, del medesimo decreto legislativo, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

c) il cronoprogramma di realizzazione dello stralcio funzionale prevede centoventi giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e seicentonovanta giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori;

d) il CUP assegnato all'opera è F81B16000730001;

Preso atto sotto l'aspetto economico-finanziario che:

a) il costo dell'intero intervento, dall'Autostrada A8 alla SS 527 nel territorio del Comune di Vanzaghello, sulla base del progetto definitivo approvato da ANAS nel 2011, è pari a circa 261,8 milioni di euro, e registra un incremento di 128,8 milioni di euro circa, rispetto al limite di spesa di 133.002.604,31 euro individuato in sede di approvazione del progetto preliminare con la delibera n. 79 del 2008;

b) il costo del progetto definitivo del primo stralcio funzionale, approvato dal soggetto aggiudicatore in data 12 settembre 2013, è pari a 133.002.604,31 euro;

c) il costo del progetto definitivo del medesimo primo stralcio funzionale, integrato sulla base delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e presentato nella conferenza di servizi del 21 novembre 2017, è ridotto a 118.358.656,46 euro, anche grazie all'eliminazione di alcune manovre;

e) a seguito del recepimento delle prescrizioni avanzate dalle Amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi, il costo dello stralcio funzionale è stato rideterminato in 122.183.657,15 euro, con un incremento di 3.825.000,70 euro;

f) in sede di istruttoria la competente direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una rimodulazione delle voci e degli importi, ha rideterminato ulteriormente il quadro economico del suddetto primo stralcio funzionale in complessivi 118.398.363,70 euro, con una riduzione di 3.785.293,46 euro rispetto al precedente quadro economico presentato dal soggetto aggiudicatore in esito all'esame dei pareri;

g) in particolare la rimodulazione del quadro economico è dovuta alla revisione progettuale dello svincolo di Sciarè, all'aggiornamento dei costi dell'intervento al prezzario ANAS 2017 attualmente vigente e alla rimodulazione in ribasso degli oneri di investimento ai sensi delle indicazioni contenute nel contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS;

h) per la redazione del progetto definitivo sono stati adottati i prezzi previsti dall'Elenco prezzi ANAS - anno 2017;

i) la copertura economica dell'intervento è pari a circa 133 milioni di euro, così articolata:

1) circa 93 milioni di euro a valere sulle risorse di cui art. 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa di cui ai limiti di impegno ventennali autorizzati di 53 miliardi di lire all'anno - 27,372 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1998 e di 7 miliardi di lire all'anno - 3,615 milioni di euro - a decorrere dall'anno 1999);

2) 40 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dall'art. 21-*quater*, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

j) con riferimento all'importo di circa 93 milioni di euro, a fronte dei limiti di impegno ventennali autorizzati dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 345 del 1997 ANAS ha contratto un mutuo bancario (c.d. «mutuo Malpensa») e pertanto le relative risorse sono nella di-

sponibilità della società, mentre sul capitolo 7002/MIT (Fondo unico ANAS) risulta iscritta l'ultima annualità (2018) del limite di impegno decorrente dal 1999 autorizzato dalla succitata disposizione, da versare ad ANAS per il pagamento delle rate di ammortamento;

k) con riferimento all'importo di 40 milioni di euro di cui all'art. 21-*quater*, comma 4, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, le suddette risorse risultano iscritte nel conto del patrimonio, quali residui perenti impegnati in favore della Regione Lombardia, e, pertanto, la loro disponibilità è subordinata alla reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione vigente;

Preso atto inoltre, in relazione alla funzionalità della realizzazione della sola «Bretella di Gallarate», dei chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha affermato che è stato aggiornato lo studio trasportistico originario e che il progetto, anche se limitato in questa fase al primo stralcio, »evidenzia la capacità di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza» e che ciò consente anche di ottenere «un sensibile miglioramento della sicurezza della circolazione stradale»;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella citata relazione allegata alla nota n. 2912 del 21 marzo 2018, ritiene che la maggiore copertura finanziaria, pari a circa 14,6 milioni di euro, eccedente rispetto alla copertura finanziaria disponibile, vada a ridurre la quota di copertura finanziaria di cui all'art. 21-*quater*, comma 4, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, impegnata dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore della Regione Lombardia;

Ritenuto, invece, che detto importo debba essere inserito nel quadro economico tra le somme a disposizione fino al termine della realizzazione dell'opera, effettuando solo a tal punto una riduzione proporzionale delle diverse fonti di finanziamento;

Considerato, inoltre, che:

a) il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal «Collegamento stradale variante alla SS Gallaratese, tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara: tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in Comune di Vanzaghello», apposto con la delibera n. 79 del 2008, registrata dalla Corte dei conti il 25 marzo 2009, è scaduto in data 25 marzo 2016;

b) il suddetto vincolo preordinato all'esproprio può essere reiterato ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente alla parte di progetto compresa tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348;

Rilevato, con riferimento alla necessità di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, che:

a) non è stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilità dei relativi finanziamenti;

b) trattasi della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

c) la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile poiché essendo scaduta, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o più oneroso realizzare le opere;

d) il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di progettazione definitiva, è già compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico con un importo di 20.662.355,00 euro e che l'eventuale ulteriore importo da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo dovrà essere posto a carico del soggetto aggiudicatore;

e) permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione del suddetto primo stralcio funzionale, posto che l'opera è inclusa nei documenti programmatici concernenti le infrastrutture strategiche e in particolare nella tabella 0 dell'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013 di cui alla delibera n. 26 del 2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1 Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio

1.1 Ai sensi per gli effetti dell'art. 165, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006, è disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 79 del 2008, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tracciato compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348.

1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio sono a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri.

2 Approvazione del progetto definitivo

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva chilometrica 6+500 e la progressiva chilometrica 7+348.

2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, nonché della localizzazione, il progetto definitivo dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada Statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva chilometrica 7+348 e la progressiva chilometrica 8+844.

2.3 Le approvazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati.

2.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 118.398.363,70 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del dell'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello, dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844.

2.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.4.

2.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate - svincolo interconnessione A8) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello - primo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 6+500 alla progressiva chilometrica 8+844.

2.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri è inclusa negli allegati della documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Aspetti finanziari

3.1 La copertura finanziaria del progetto approvato al punto 2.1 è così articolata:

1) quanto a 93 milioni di euro circa a valere sulle risorse recate dalla citata legge n. 345 del 1997 (mutuo Malpensa);

2) quanto a 40 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 31 del 2008, a carico della Regione Lombardia, oltre che della Provincia e del Comune di Milano;

3.2 La disponibilità dell'importo di 40 milioni di euro di cui al precedente punto 3.1, iscritto nel conto del patrimonio, quale residui perenti impegnati in favore della Regione Lombardia, è subordinata alla reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste a legislazione vigente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà comunicazione e conferma a questo Comitato della avvenuta reiscrizione in bilancio di dette risorse.

3.3 A fronte della riduzione del costo complessivo dell'opera di circa 14,6 milioni di euro, si precisa che tale importo dovrà restare vincolato all'opera e, pertanto, il Ministero delle infrastrutture dovrà indicare tale importo all'interno dei nuovi quadri economici fra le somme a disposizione del primo stralcio funzionale, di cui al precedente punto 2.1, per eventuali future necessità e fino alla conclusione dell'opera.

3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, dopo aver effettuato l'aggiornamento di cui al precedente punto 3.3, trasmettere i quadri economici analitici per ciascuna tratta, dando evidenza, per ogni voce di dettaglio, delle variazioni di costo rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 79 del 2008.

4 Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 2.5.

4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

4.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1, poste dallo stesso Ministero.

4.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

4.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto attuatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

4.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP indicato per l'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 883

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA SAMARATE ED IL CONFINE CON LA PROVINCIA DI NOVARA. STRADA STATALE 341 «GALLARATESE» - TRATTO COMPRESO TRA L'AUTOSTRADA A8 (BRETELLA DI GALLARATE - SVINCOLO INTERCONNESSIONE A8) E LA STRADA STATALE 527 NEL COMUNE DI VANZAGHELLO. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 6+500 ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 8+844. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Allegato 1: prescrizioni e raccomandazioni

PRESCRIZIONI

Premessa

Il presente documento, che forma parte integrante della delibera di approvazione del progetto relativo all'intervento denominato «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara. Strada statale 341 «Gallaratese» - tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la strada statale 527 nel Comune di Vanzaghello 1° stralcio funzionale dal Km 6+500 (svincolo strada statale 336 nord) al Km 8+844 (svincolo autostrada A8).» riepiloga le prescrizioni e le raccomandazioni cui detta approvazione resta subordinata.

1 Prescrizioni

Le prescrizioni che seguono, raggruppate, per quanto possibile, secondo i vari ambiti di applicazione, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle amministrazioni e dagli enti interessati. Detto esame, i cui esiti sono sintetizzati nel documento foglio condizioni, ha portato all'esclusione delle prescrizioni non pertinenti l'intervento in questione o non accettabili o già assolte ed alla riformulazione delle altre nei termini seguenti.

1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

1.1.1 *Aspetti stradali*

1.1.1.1 Si prescrive l'adeguamento del progetto esecutivo a quanto previsto dalla normativa (decreto ministeriale 19 aprile 2006) in merito alle corsie che dovranno essere 3,75 m e le banchine in destra di 1,75 m. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.1.2 In considerazione dell'elevato flusso di automezzi pesanti che trasportano sostanze pericolose in ingresso ed in uscita dal terminal intermodale HUPAC di Gallarate, si chiede di adottare accorgimenti progettuali e gestionali per la mitigazione degli effetti derivanti da eventuali incidenti sul tracciato stradale, ivi compresa la facilitazione degli interventi di soccorso tecnico e sanitario. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.1.1.3 Per rendere compatibili le corsie di immissione della A36 e della Gallaratese in carreggiata sud sulla A8, dovrà essere attuata, a cura e spese del proponente dell'Ente nazionale delle strade (ANAS S.p.A.), una soluzione che ponga l'attuale rampa A36-+MI in apposita complanare alla carreggiata sud, anziché in semplice affiancamento come oggi realizzata, e sia opportunamente separata dalla piattaforma centrale da uno spartitraffico, fino alla avvenuta confluenza delle due rampe in un'unica corsia di accelerazione. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.4 La succitata complanare in carreggiata sud dovrà avere una larghezza pavimentata pari a 6,00 m (minimo da normativa), nonché essere posizionata all'interno del fornice attuale dello scavalco in relazione agli spazi disponibili in modo da garantirne, se possibile, le seguenti dimensioni degli elementi modulari: corsia emergenza della piattaforma A8 pari a 3,00 m, ove possibile, spartitraffico di larghezza minima pari a 1,80. Qualora la larghezza del margine laterale in corrispondenza della spalla del viadotto non consenta l'installazione di barriere di sicurezza, tale da garantirne la deformazione libera, occorrerà prevedere dispositivi atti ad evitare l'urto frontale in corrispondenza della spalla stessa, così come previsto dal decreto ministeriale 21 giugno 2004 per le strade esistenti, ad esempio profilo redirettivo. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.5 Lo sviluppo delle corsie specializzate di accelerazione dovrà essere progettato secondo i criteri cinematici e funzionali, dettati dal decreto ministeriale del 19 aprile 2006 riguardante le intersezioni stradali, e dovrà tener conto del sistema di uscita/entrata con il successivo svincolo di Busto Arsizio sulla A8 ubicato in posizione ravvicinata a quello di Cassano-Magnago. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.6 In linea generale, le lavorazioni (ammorsamento dei rilevati delle rampe e delle pavimentazioni, nuovi pacchetti di pavimentazione), le opere d'arte (muri di sostegno), gli elementi di arredo della piattaforma (idraulica, barriere di sicurezza, segnaletica, eventuali barriere fonoassorbenti), così come gli impianti e la risoluzione delle interferenze tecnologiche con le utenze preesistenti dovranno essere progettati in coerenza con il contesto esistente nonché seguendo gli standard progettuali e le norme tecniche d'appalto che la scrivente avrà cura di fornire al proponente. Per segnaletica si precisa che debba intendersi tanto quella orizzontale che verticale, sia permanente che a messaggistica variabile, di tutto il tratto di competenza dell'Associazione nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche (ASPI) oggetto dei lavori, inclusi i presidi di preavviso che precedono e seguono l'interconnessione dell'asse A36/strada statale 341 con il tratto autostradale dell'A8 coinvolto dal nodo Cassano Magnago-Busto Arsizio. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.7 I rilevati delle corsie specializzate di connessione alla A8 dovranno avere un arginello di larghezza minima pari a 1,30 m ed una pendenza massima pari a 4:7. Inoltre, il pacchetto di pavimentazione dovrà essere quello previsto dagli standard ASPI, pari a 70 cm così articolati: 4 cm di usura drenante, 5 cm di binder, 16 cm di base, 25 cm di fondazione legata, 20 cm di fondazione non legata. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.8 Il proponente dovrà altresì obbligarsi a prevedere il ripristino della continuità del manto drenante sull'intera carreggiata dell'A8 oggetto dei lavori che dovessero interessarla nonché il ripristino della funzionalità del sistema idraulico, laddove modificato a seguito dell'inserimento della complanare sud. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.9 Sarà a cura ed onere del proponente l'installazione delle necessarie opere di mitigazione acustica sulla sola rampa di accesso alla A8, qualora sulla rampa stessa si determinassero carichi acustici superiori alla norma. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.10 Le condizioni di installazione in opera delle barriere di sicurezza dovranno essere congruenti con le condizioni di installazione adottate nell'esecuzione delle prove d'urto (*crash test*) eseguite secondo le norme UNI EN 1317. Inoltre, tali condizioni per l'installazione dovranno essere determinate sulla base delle grandezze di deflessione dinamica e di larghezza operativa dei dispositivi come definite dalla stessa norma, tenendosi presente al riguardo che per larghezza operativa dovrà intendersi il valore maggiore tra la posizione laterale massima della barriera e quella del veicolo in fase dinamica, come chiarito dalla circolare Ministero infrastrutture e trasporti protocollo n. 62032 del 2010. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.11 In generale, nelle prossime fasi progettuali il progetto dovrà essere sviluppato tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi; si evidenzia, ad esempio, che nella parte terminale della corsia prevista in ingresso in carreggiata sud dell'A8 è stato posizionato un muro di sostegno del rilevato mentre ad oggi è presente una piazzola di sosta con PMV. (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.12 Si dovrà dare conto ad ASPI anche delle eventuali opere provvisionali che interessino il sedime autostradale di competenza della scrivente nonché degli assetti provvisori del medesimo (cantierizzazione, lavori in soggezione di traffico, ecc.). (Autostrade per l'Italia)

1.1.1.13 Per quanto riguarda gli aspetti progettuali di dettaglio delle opere di competenza ASPI, in particolare riguardanti le rampe e i relativi arredi, nonché le opere complementari previste in intervento, ASPI si riserva comunque di fornire ulteriori prescrizioni, in funzione dell'evoluzione del progetto nelle fasi di sviluppo ed approfondimento dello stesso, fino alla conclusione del progetto esecutivo d'appalto, da doversi preliminarmente condividere fra le Parti.

1.1.2 *Aspetti geologici e geotecnici*

1.1.2.1 Nella fase di progettazione esecutiva è opportuno eseguire alcune indagini integrative in corrispondenza delle opere d'arte maggiori, finalizzate a confermare la successione stratigrafica delineata nel progetto definitivo e a fornire una più attendibile e diretta valutazione delle caratteristiche di rigidezza dei terreni in oggetto. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.2.2 Si ritiene che il progetto esecutivo debba considerare la possibilità di eseguire pali denotati da minore diametro e maggiore lunghezza, ai quali conseguirebbero evidenti benefici nei riguardi del comportamento deformativo delle fondazioni (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.2.3 Nella relazione di calcolo delle fondazioni manca qualunque cenno al dimensionamento e alle verifiche di sicurezza dei muri in terra armata. Occorre però evidenziare che, indipendentemente dai risultati emersi dalle verifiche condotte, l'adozione di questa tipologia di muro («a mensola») è assolutamente inusuale per altezze (H) maggiori di 7-8 m, e certamente sconsigliabile per i valori maggiori di H considerati nel progetto, dell'ordine di 10-12 m (es: tavola P00_OS50_STR_CA00_A). In questi ultimi casi, pertanto, nelle successive fasi di progettazione occorrerà considerare e valutare l'adozione di strutture di sostegno di diversa tipologia (es: paratie multi-ancorate, terre armate o rinforzate). (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.2.4 Inserire, nella prevista campagna geognostica atta a definire le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, almeno un nuovo punto d'indagine relativo al viadotto di progetto, per meglio definire la localizzazione degli orizzonti geologici di riferimento per l'esatta definizione delle fondazioni e la loro eventuale interferenza con la falda. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.1.3 *Aspetti strutturali*

1.1.3.1 Nelle successive fasi progettuali è necessario approfondire i seguenti aspetti strutturali: la connessione fra forcella e impalcato corrente e l'intero comportamento locale della zona della forcella. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.3.2 Gli schemi apparecchi d'appoggio devono essere precisamente inquadrati, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti in termini di certificazione di idoneità o di marcatura CE. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.3.3 Definire correttamente e dettagliatamente lo schema statico dell'opera, assieme alle tipologie e modalità di attivazione dei ritegni. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.3.4 Per i viadotti in cemento armato precompresso è necessario una maggiore definizione dei ritegni longitudinali sismici alle spalle. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.3.5 Nello sviluppo del progetto esecutivo sarà necessario adottare le indicazioni delle specifiche tecniche della Rete ferroviaria italiana (RFI S.p.A.).

1.1.4 *Aspetti idrologici ed idraulici*

1.1.4.1 In fase esecutiva dovranno essere previste tutte le opere accessorie (cunette, tombinature, vasche di raccolta) atte a garantire la salvaguardia degli acquiferi captati per uso idropotabile dai Comuni.

1.1.4.2 La soluzione di recuperare la riduzione di volume della fascia B con una vasca di compensazione di uguale volume, è da approfondire sotto il profilo tecnico, stante la necessità di dover considerare, oltre alla semplice compensazione di volume, anche i possibili effetti sui rilevati e sulle strutture, dovuti alla circolazione dell'acqua in caso di esondazione. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.4.3 Appare opportuno sia l'aggiornamento delle valutazioni idrologiche sulla base dei dati attualmente disponibili sia le verifiche idrauliche in moto permanente bidimensionale. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.4.4 È necessario procedere con ulteriori approfondimenti ai fini della definizione delle dinamiche di riempimento e di svuotamento della «vasca di spagliamento» nonché della circolazione idrica sotterranea in fase di «svuotamento», anche ai fini della eventuale incidenza sulle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.4.5 Si chiede di rideterminare la portata di massima piena con un tempo di ritorno bicentenario. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.4.6 Progettare le vasche di prima pioggia secondo il concetto di funzionamento ispirato alla massima semplicità e alla minima manutenzione possibile, evitando l'adozione di sistemi idraulici che non siano a gravità, e dettagliarne il Piano di manutenzione verificandone il funzionamento. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.1.4.7 Progettare la vasca di compensazione prevista in progetto mantenendo, dal piede dell'argine realizzato da HUPAC, una distanza conforme a quanto previsto dall'art. 96 del regio decreto 523 del 1904; la vasca non dovrà avere connessione alcuna con i bacini di laminazione e dovrà essere verificata la quota di falda ai fine della quantificazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.1.4.8 Verificare, per la parte inerente al sistema di raccolta e trattamento acque di piattaforma, che nella fase progettuale esecutiva:

a) sia garantita, nella previsione del sistema di trattamento, l'assenza di oli minerali persistenti e idrocarburi di idrocarburi di origine petrolifera persistenti nello scarico sul suolo delle acque trattate, prevedendo, pertanto, nel PMA i necessari controlli di verifica dell'assenza di tali sostanze, ricordando che ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni;

b) sia predisposto il sistema di trattamento delle acque dotato della chiusura con saracinesca comandata da galleggiante, con possibilità di azionamento manuale in caso di sversamento incidentale;

c) sia predisposto un programma di manutenzione del sistema di trattamento delle acque finalizzato sia a un efficace funzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che alla pulizia con asportazione del materiale sedimentato e/o inquinante delle vasche di trattamento primario, anche in relazione alla possibilità di sversamenti accidentali di carichi inquinanti;

d) sia prevista la manutenzione delle trincee disperdenti: taglio essenze arboree, pulizia da eventuali rifiuti, e interventi contro la proliferazione di animali e insetti molesti, ecc.;

e) sia verificato che il contesto normativa sugli scarichi consenta il tipo di smaltimento previsto nel progetto, configurato come un vero e proprio scarico per infiltrazione nel sottosuolo in un'area ad alta vulnerabilità, approntandone il Piano di manutenzione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.1.4.9 Dettagliare per ogni cantiere, attraverso l'elaborazione di elaborati specifici, tutte le fonti di approvvigionamento idrico con i punti di captazione da pozzi o da corpi idrici superficiali, con l'indicazione del fabbisogno per gli usi di cantiere, rappresentando il sistema di smaltimento e trattamento delle acque e i relativi punti di scarico dando indicazione dei corpi idrici ricettori. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.1.4.10 Per la parte inerente specificamente il sistema di raccolta e trattamento acque di piattaforma: il sistema di trattamento deve garantire l'assenza di oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti nello scarico sul suolo delle acque trattate. (Regione Lombardia)

1.1.4.11 Per la parte inerente specificamente il sistema di raccolta e trattamento acque di piattaforma: si ritiene opportuno che il sistema di trattamento delle acque sia dotato di sistema di chiusura con saracinesca comandata da galleggiante, con possibilità di azionamento manuale in caso incidentale di sversamento. Si richiede la predisposizione di un programma di manutenzione del sistema di trattamento delle acque finalizzato sia ad un efficace funzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che alla pulizia con asportazione del materiale sedimentato e/o inquinante delle vasche di trattamento primario, anche in relazione alla possibilità di sversamenti accidentali di carichi inquinanti. Dovrà inoltre essere prevista una manutenzione delle trincee disperdenti (taglio essenze arboree, pulizia da eventuali rifiuti ed interventi contro la proliferazione di animali ed insetti molesti) per evitare che la stessa diventi fonte di disagio per gli abitati vicini. (Regione Lombardia)

1.1.4.12 Il sistema di drenaggio di piattaforma dei tratti di competenza ASPI dovrà essere separato dal sistema di drenaggio dei tratti che non sono di competenza ASPI. (Autostrade per l'Italia)

1.1.4.13 Per quanto riguarda eventuali nuovi tratti di rampe di competenza ASPI, qualora le acque di drenaggio di piattaforma di tali tratti confluissero nel sistema di drenaggio esistente della A8, tale preesistente sistema dovrà essere verificato per il contributo aggiuntivo di portata. (Autostrade per l'Italia)

1.1.4.14 Pur ritenendo conforme l'impostazione generale della valutazione di compatibilità idraulica, si ritiene tuttavia necessario un approfondimento in merito a quanto descritto al capitolo 6 «Dinamica di piena all'interno della vasca di spagliamento» in particolare il punto 6.2 dinamica di svuotamento, anche in considerazione del fatto che sia la vasca di compensazione che il canale di collegamento alla vasca esistente del torrente Tenore dovranno essere gestiti direttamente da ANAS S.p.A. o da soggetto gestore da essa incaricato. Nell'ambito della gestione della vasca di compensazione, l'aspetto del mantenimento nel tempo della sua funzionalità (mantenimento dei volumi d'invaso, gestione sedimenti, efficienza del canale di collegamento ecc..) assume importanza prioritaria. (Agenzia interregionale per il fiume Po)

1.1.4.15 Dovranno essere perfezionati con Regione Lombardia UTR Insubria, gli aspetti concessori e le acquisizioni a demanio idrico rispettivamente delle superfici degli alvei del torrente Tenore abbandonato e di nuova realizzazione in seguito a rettifica. (Agenzia interregionale per il fiume Po)

1.1.5 *Impianti*

1.1.5.1 È necessario integrare il progetto, prima dell'appalto dell'opera, con gli elaborati relativi agli svincoli mancanti. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.1.6 *Verifica e validazione*

1.1.6.1 Il progetto esecutivo dovrà essere verificato e validato prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, anche queste da valutare secondo le indicazioni del nuovo codice degli appalti. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

1.2.1 Dovranno essere redatti i progetti degli ecodotti a garanzia della permeabilità e della connettività ecologica, come previsto nella Rete ecologica regionale, approvata con decreto Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 8/10962, che, nell'area interessata dall'infrastruttura individua oltre ad altri elementi, anche un elemento di primo livello nel biotopo HUPAC. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.2 Prevedere, in relazione al miglior inserimento delle opere d'arte più significative, l'elaborazione di proposte progettuali alternative, per minimizzare l'effetto di cesura nel territorio causato dall'infrastruttura e migliorarne l'inserimento paesaggistico e l'impatto visivo anche in relazione ai manufatti previsti dal progetto della Pedemontana Lombarda. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.3 Venga istituito un Tavolo tecnico, coordinato dal rappresentante della Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale VIA/VAS, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Lombardia ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino (ciascuno con un rappresentante) che operi al fine di definire il «Piano delle compensazioni paesaggistico ambientali», il cui importo dovrà essere pari al 2% dell'intero costo dell'opera e nel contempo approfondisca le tematiche ambientali senza tuttavia alterare i dati fondamentali dell'opera e i suoi presupposti tecnici ed economici. In particolare il tavolo tecnico dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

a) le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dovranno affrontare le problematiche relative alle sensibilità territoriali ed alle criticità ambientali indotte sia dall'opera principale che dalle opere connesse e dovranno essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera;

b) le opere dovranno in particolare garantire la permeabilità e la connettività ecologica, con particolare riferimento agli elementi di primo livello individuati nell'area oggetto di intervento dalla Rete ecologica regionale, approvata con decreto Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 8/10962 che nell'area interessata dall' infrastruttura individua vari elementi rilevanti;

c) le proposte degli interventi devono essere finalizzate a generare benefici ambientali, paesistici e sociali che permettano di attivare processi di riqualificazione del territorio in senso ecosistemico. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.4 Tutta la documentazione risultante dai lavori del Tavolo tecnico che opera al fine di definire il «Piano delle compensazioni paesaggistico ambientali» dovrà far parte degli elaborati del progetto esecutivo da depositarsi ai fini della verifica di attuazione 1° fase da parte della Commissione tecnica CTVIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.5 Prevedere in sede di progetto esecutivo le necessarie misure di mitigazione nei tratti stradali prossimi agli agglomerati abitativi quali: barriere antinquinamento, limitazione della velocità, bagnatura periodica della strada, sistemi di disincentivazione alla circolazione dei mezzi più inquinanti, in base agli standard emissivi in linea con la direttiva europea «Eurovignette» (PE-CONS 24/11). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.6 Nella definizione del progetto esecutivo dovrà essere adeguatamente garantito il sistema esistente di percorsi ciclopedonali che mantenga/riqualifichi le connessioni tra i diversi ambiti attraversati dalla nuova infrastruttura, con particolare attenzione ai percorsi a margine dei tracciati guida paesaggistici individuati dal Piano paesaggistico regionale. (Regione Lombardia)

1.2.7 *Componente atmosfera*

1.2.7.1 Aggiornare l'analisi della qualità dell'aria, tramite valutazione degli inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del nuovo input emissivo considerando anche il contributo di fondo delle sostanze inquinanti, utilizzando i valori limite già previsti dalla normativa che entreranno in vigore durante il periodo di esercizio dell'opera , comprese le indicazioni sul valore obiettivo indicate dalla Commissione Europea (e/o dell'Organizzazione mondiale della sanità) da raggiungere entro il 1° gennaio 2020. Qualora si profilassero: nei vari scenari

temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.7.2 Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare, durante le operazioni di scavo, il sollevamento di polveri in grado di interferire negativamente sulla viabilità in esercizio e sugli edifici circostanti, ancorché adibiti ad attività produttive o commerciali; si raccomanda l'accurato lavaggio degli automezzi utilizzati nell'attività al fine di ridurre al minimo il rilascio sulle strade di materiali (pietrisco, sabbia, ecc.) tali da costituire pericolo per la circolazione stradale. (Regione Lombardia)

1.2.8 *Componente suolo e sottosuolo*

1.2.8.1 Si ritiene che debbano essere adottate le misure necessarie al fine di restituire le aree di cantiere conformemente alla destinazione d'uso finale. (Regione Lombardia)

1.2.9 *Componente acque sotterranee*

1.2.9.1 Riguardo ai pozzi ad uso idropotabile si evidenzia, in particolare, l'interferenza della ZdR del campo pozzi del Comune di Gallarate in corrispondenza dello svincolo strada statale 336 nord. Occorre pertanto verificare che, anche in ottemperanza alla delibera Giunta regionale n. VII/12693 del 10 aprile 2003, sia garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di riferimento e che le stesse non interferiscano con l'acquifero captato; in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo. (Regione Lombardia)

1.2.9.2 Si segnala che nel Piano di Governo del territorio del Comune di Gallarate le ZdR dei singoli pozzi presentano una geometria differente da quella indicata nella relazione, in quanto calcolata con metodo temporale e definita da isocrona di sessanta giorni. Si ricorda infine che il sistema di drenaggio/smaltimento della piattaforma stradale e le relative aree di dispersione non devono in alcun modo interferire con le fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile. (Regione Lombardia)

1.2.9.3 Qualora i pali di fondazione per la realizzazione delle opere sopraelevate dovessero interagire in profondità con la falda, si ritiene necessario verificare l'eventuale modifica dei valori di vulnerabilità della falda rispetto alla situazione attuale a seguito della realizzazione delle opere con Piano di fondazione profonda. A questo riguardo nelle zone più sensibili occorrerà valutare l'utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto, certificandone l'idoneità. (Regione Lombardia)

1.2.9.4 Deve essere considerata e verificata l'interferenza con il pozzo ad uso idropotabile denominato «n. 15 - donatori del sangue» utilizzato a servizio del pubblico acquedotto del Comune di Busto Arsizio, ubicato nel mappale n. 9068 foglio 902. (Provincia di Varese)

1.2.9.5 Si evidenzia a tale proposito, che la zona di rispetto di tale pozzo interessa, sia pure marginalmente, le aree oggetto degli interventi di adeguamento della strada statale 336 - Località Dogana (riferimento punto critico 4). Si ricorda che le attività all'interno delle zone di rispetto sono disciplinate dalla delibera Giunta regionale n. VII/12693 del 10 aprile 2003 (vedasi in particolare il punto 3.3. - realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio). (Provincia di Varese)

1.2.10 *Componente flora, fauna, vegetazione, ecosistemi e salute pubblica*

1.2.10.1 Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, il progetto esecutivo preveda l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc., al fine di rispettare la diversità biologica) e di materiale vivaistico proveniente da vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.10.2 Produrre gli elaborati relativi alle valutazioni riguardanti la salute pubblica contenente le seguenti documentazioni di sintesi:

a) caratterizzazione della popolazione interessata;

b) stime degli eventuali impatti riportate nelle varie componenti, caratterizzandole in relazione al benessere e alla salute umana, verificando la compatibilità delle conseguenze dirette e indirette (sia in positivo che in negativo) della costruzione dell'opera e del suo esercizio con gli standard e i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana nel breve, medio e lungo periodo. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.10.a Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare il proliferare di specie allergeniche, quali *Ambrosia artemisifolia*. (Regione Lombardia)

1.2.10.3 Le essenze vegetali eventualmente messe a dimora come opere di mitigazione non dovranno appartenere a specie riconosciute allergeniche per l'uomo. (Regione Lombardia)

1.2.10.4 A margine del tracciato dovranno essere realizzate opere mitigative dell'impatto delle strutture verticali, mediante scarpate verdi e nuovi elementi arborei a mascheramento delle pile previste. (Regione Lombardia)

1.2.10.5 Si ritiene che anche le scarpate, in rilevato ed in trincea, debbano essere adeguatamente piantumate con l'introduzione di adeguate popolazioni arboree ed arbustive (si veda il precedente paragrafo «Rete ecologica regionale e Rete Natura 2000»). (Regione Lombardia)

1.2.10.6 Gli interventi di inserimento paesistico per rilevati e viadotti dovranno considerare la possibilità di realizzare macchie arboree a margine del tracciato, che garantiscono - meglio dei semplici filari - una migliore mitigazione delle opere connesse alla nuova infrastruttura viaria. (Regione Lombardia)

1.2.10.7 Per quanto concerne le opere a verde, nel rispetto del parere del Parco del Ticino, si chiede che vengano utilizzate specie vegetali certificate ai sensi del decreto legislativo 386 del 2003 e del decreto legislativo 214 del 2005, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria. (Regione Lombardia)

1.2.10.8 Si ritiene opportuno che vengano rappresentati cartograficamente gli areali delle potenziali specie presenti, in base alla documentazione bibliografica e attraverso sopralluoghi. È inoltre necessario che venga fornita una descrizione (documentale o cartografica) della rete ecologica attualmente esistente, al fine di valutare l'impatto dell'infrastruttura sulla stessa. (Regione Lombardia)

1.2.10.9 Dal momento che le comunità presenti sono composte da specie con caratteristiche eco-etologiche e capacità di spostamento totalmente differenti, sarà opportuno definire per i diversi *taxa* quali sono gli areali di distribuzione e i corridoi di migrazione, e verificare se le misure di mitigazione previste (ecodotti) risultano adeguate ed effettivamente utilizzate. (Regione Lombardia)

1.2.11 *Componente rumore e vibrazione*

1.2.11.1 Prevedere, in accordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Lombardia (ARPAL), l'installazione di centraline di monitoraggio per valutare, durante tutto l'esercizio dell'opera in oggetto, i livelli sonori sui ricettori critici, in particolare di quelli che ricadono nelle aree di sovrapposizione delle fasce di pertinenza (concorsualità con altre infrastrutture di trasporto). In caso di superamento dei limiti normativi il risanamento sarà di competenza del gestore dell'infrastruttura di progetto e delle eventuali altre infrastrutture di trasporto presenti per le quali non sia stato predisposto il piano di risanamento acustico nei termini di legge previsti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.12 Garantire per tutti i ricettori, anche fuori fascia, individuati nello studio acustico di progetto e nelle sue successive integrazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di acustica, eventualmente anche con progettazione d'interventi diretti sui ricettori fuori fascia. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.13 Prevedere la stesura di elaborati progettuali con l'indicazione dei seguenti elementi:

a. tipologie di cantiere;

b. ubicazione dei cantieri rispetto alla caratterizzazione del clima acustico;

c. distanze dei ricettori interessati (all'interno e/o all'esterno delle fasce di pertinenza);

d. ubicazione dei ricettori nell'ambito della classificazione acustica;

e. livelli diurni/notturni e scostamento dai valori limite di riferimento post interventi di mitigazione;

f. tipologie d'intervento che s'intendono adottare per ogni ricettore interessato dalle attività di cantiere, per i quali venga riscontrato un superamento dei valori limite assoluti di immissione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.2.14 Le infrastrutture stradali in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di rumore stabiliti alla facciata degli edifici dal decreto del Presidente della Repubblica 142 del 2004 nella fascia di pertinenza e dalla classificazione acustica comunale all'esterno. (Regione Lombardia)

1.2.15 Preliminarmente alle attività di cantiere dovrà quindi essere prodotta una relazione che individui a quali recettori possano essere attribuiti - per quanto possibile e con ragionevole approssimazione - come livelli di rumore ante operam i valori delle misure riportate nella documentazione. (Regione Lombardia)

1.2.16 *Componente mitigazioni e compensazioni*

1.2.16.1 Prevedere in sede di progetto esecutivo le necessarie misure di mitigazione nei tratti stradali prossimi agli agglomerati abitativi quali: barriere antinquinamento, limitazione della velocità, bagnatura periodica della strada, sistemi di disincentivazione alla circolazione dei mezzi più inquinanti, in base agli standard emissivi in linea con la direttiva europea «Eurovignette» (PE-CONS 24/11).

1.2.16.2 A margine del tracciato dovranno essere realizzate opere mitigative dell'impatto delle strutture verticali, mediante scarpate verdi e nuovi elementi arborei a mascheramento delle pile previste.

1.2.16.3 Ove possibile e a parità di efficacia, in luogo delle dune previste con funzione di mitigazione acustica andranno preferite barriere arboree in quanto le dune, per la loro conformazione morfologica di modellamento repentino del terreno, creano un eccessivo effetto di artificialità, che altera il pregevole quadro ambientale e paesaggistico esistente caratterizzato da una morfologia «non collinare», tipica della pianura, con presenza di elementi arborei «a Piano campagna». (Regione Lombardia)

1.2.16.4 Alla luce dei risultati di tali indagini dovrà inoltre essere verificata l'ottemperanza, oltre che alle prescrizioni sopra citate, anche a quanto prescritto nei punti relativi all'identificazione di idonee misure di mitigazione e compensazione (realizzazione di fasce e compensazione appropriate per le emergenze faunistiche presenti). (Regione Lombardia)

1.2.16.5 A fronte della riduzione di aree boscate insistenti sul territorio del Comune di Vanzaghello deve essere assicurata la relativa compensazione (secondo le modalità previste dall'Ente Parco del Ticino) consistente in una piantumazione *ex novo* su aree indicate dall'A.C. sempre ricadenti nel territorio comunale. (Regione Lombardia)

1.2.16.6 In considerazione di quanto sopra esposto e dell'entità delle trasformazioni indotte dalla realizzazione delle opere in progetto, gli interventi compensativi dovranno: individuare le aree (o ambiti) interessate dalle azioni compensative; indicare criteri, modalità e tempi di attuazione delle azioni stesse e delle relative manutenzioni; definire, nell'ambito del quadro economico-finanziario per la realizzazione dell'opera, una prima stima delle risorse necessarie alla loro realizzazione e manutenzione; prevedere la compensazione degli impatti derivanti dal consumo di suolo considerando tutte le fasi di realizzazione dell'opera, compresa quella di cantiere, ed eventuali ulteriori sottrazioni di suolo; ricercare: *a)* la messa in rete di tutte le risorse verdi e delle infrastrutture di mobilità dolce esistenti e in progetto; *b)* il potenziamento della Rete ecologica prevista dai diversi livelli; *c)* la valorizzazione del ruolo dei corsi d'acqua di connessione tra aree verdi. Così come indicato nella tabella del parere Regione Lombardia IX/3024 del 15 febbraio 2012. (Regione Lombardia)

1.2.16.7 La proposta di compensazione delle risorse verdi (boschi, filari, siepi, ecc.) dovrà: *a)* stimare le quantità trasformate, distinte per tipologia; *b)* analizzare la situazione delle risorse verdi esistenti (boschi, siepi, filari, ecc.) rispetto alle possibilità di compensazione; *c)* definire e presentare una proposta di azioni compensative da attuare, elaborata a partire dalla normativa regionale e dalla pianificazione di settore vigenti (es.: P.I.F.); *d)* prevedere interventi di rimboschimento e, in subordine, anche di miglioramento forestale, fino al raggiungimento delle superfici da compensare. (Regione Lombardia)

1.3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale

1.3.1 Prescrizioni di carattere generale:

1.3.1.1 Ampliare e integrare il Piano di monitoraggio della rete di rilevamento proposta, per tutte le componenti, nelle fasi *ante operam, in itinere* e *post operam*, in accordo con ARPAL, per la verifica del rispetto dei limiti normativi, al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste dal progetto, nonché di consentire l'individuazione di ulteriori interventi di mitigazione necessari a minimizzare quanto più possibile gli impatti, con particolare attenzione agli effetti concorsuali delle viabilità esistenti e di progetto, secondo le seguenti indicazioni:

a) Componente vegetazione, flora, fauna e ecosistemi: Inserire almeno un nuovo punto di misurazione nella zona interessata dalla realizzazione della nuova vasca di spagliamento a sud-ovest dello svincolo A8/Pedemontana Lombarda.

b) Componente paesaggio: Inserire almeno un nuovo punto di misurazione in corrispondenza del biotopo Hupac; Estendere la fascia di studio e di rilevamento per tutta la lunghezza del tracciato dell'infrastruttura per una larghezza di almeno 250 m per lato.

c) Componente ambiente idrico: Estendere il monitoraggio anche nella fase post operam con le stesse modalità indicate nel Piano, anche all'anno successivo alla realizzazione dell'opera.

d) Componente rumore: Prevedere misure di durata settimanale nella fase di esercizio, in accordo con le tecniche e le metodologie descritte per il rumore di origine stradale dal decreto ministeriale Ambiente 16 marzo 1998, allegato.

e) Componente vibrazioni: Integrare il PMA attraverso un'apposita campagna di monitoraggio sui ricettori per i quali sono state previste alterazioni significative del clima vibrazionale, prevedendo in progetto, per la fase di esercizio, campagne di monitoraggio per tutti quei ricettori che, già nell'esposizione dello studio di impatto e/o nel corso d'opera, abbiano mostrato una significativa alterazione del clima vibrazionale.

f) Componente acque sotterranee e superficiali: Prevedere il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della direttiva 2000/60/CE e del decreto ministeriale 56 del 2009 per le fasi ante operam, in itinere e post operam concordando con ARPAL il numero e le frequenze dei campionamenti; a causa dell'interferenza della zona di rispetto del campo pozzi nel Comune di Gallarate in corrispondenza dello svincolo strada statale 336 nord, si prescrive di verificare che, anche in ottemperanza alla decreto Giunta regionale n. VII/12693 del 10 aprile 2003, sia garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture e che le stesse non interferiscano con l'acquifero captato. In particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo. Il sistema di drenaggio/smaltimento della piattaforma stradale e le relative aree di dispersione non devono in alcun modo interferire con le fasce di rispetto dei pozzi a uso idropotabile; Qualora i pali di fondazione per la realizzazione delle opere sopraelevate dovessero interagire in profondità con la falda, si prescrive di verificare l'eventuale modifica dei valori di vulnerabilità della falda a seguito della realizzazione delle opere con Piano di fondazione profonda. A questo riguardo nelle zone più sensibili occorrerà valutare l'utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto, certificandone l'idoneità. Si prescrive di eseguire in un solo punto e a monte delle vasche di spagliamento, le analisi sui torrenti Rile e Tenore e di caratterizzare sia le acque presenti nelle vasche che quelle in uscita dirette al canale adduttore del fiume Olona, nel rispetto dei parametri previsti per le acque di scarico in acque superficiali; in caso di superamento di tali parametri dovranno essere previsti idonei sistemi di depurazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.3.2 Durante l'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell'aria - dovrà essere periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell'aria sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ARPAL. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.3.3 Prevedere in progetto, per la fase di esercizio, campagne di monitoraggio per tutti quei ricettori che, già nell'esposizione dello studio di impatto e/o nel corso d'opera, abbiano mostrato una significativa alterazione del clima vibrazionale.

1.3.4 Eseguire in un solo punto, a monte delle vasche di laminazione, le analisi sui torrenti Rile e Tenore e di caratterizzare sia le acque presenti nelle vasche che quelle in uscita dirette al canale adduttore al fiume Olona. (Regione Lombardia)

1.3.5 Vista la criticità in cui versa il fiume Olona si ritiene che dovranno essere rispettati i parametri previsti per le acque di scarico in acque superficiali; in caso di superamento di tali parametri dovranno essere previsti sistemi di depurazione. (Regione Lombardia)

1.3.6 *Azioni per l'integrazione del Piano di monitoraggio ambientale*

1.3.6.1 Gli esiti del monitoraggio dovranno essere accessibili, concordando con il Tavolo tecnico la modalità di gestione dei flussi informativi. (Regione Lombardia)

1.3.6.2 Il proponente dovrà comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative e/o correttive che dovessero rivelarsi necessarie, nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate, indicando altresì i tempi di attuazione delle stesse. (Regione Lombardia)

1.3.6.3 Nel Piano di monitoraggio occorrerà prevedere la verifica dell'assenza di oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, ricordando che ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del

decreto legislativo n. 152 del 2006 «tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore dello stesso decreto o dei successivi aggiornamenti». (Regione Lombardia)

1.3.6.4 Si richiede che vengano eseguite le indagini già prescritte in sede di progetto preliminare e che il Piano di monitoraggio venga aggiornato tenendo conto delle presenze faunistiche effettivamente riscontrate nell'area e delle relative peculiarità rilevate. (Regione Lombardia)

1.3.6.5 Si ritiene opportuno che venga definita l'idoneità degli habitat a ospitare popolazioni stanziali o migranti e i relativi gruppi faunistici, presupposto fondamentale per una corretta programmazione del PMA. In relazione alla necessità di verificare il ripristino della funzionalità ecosistemica degli ambiti territoriali interessati dal tracciato dell'opera, si ritiene opportuno includere nel monitoraggio post operam una specifica indagine da concordare prima dell'avvio del monitoraggio. (Regione Lombardia)

1.3.6.6 Risulta necessario integrare il PMA nella progettazione esecutiva; in particolare, sebbene in corso d'opera risulti ragionevole limitare il monitoraggio al solo particolato collocando le misure presso i cantieri e il fronte avanzamento lavori, si ritiene cha la durata dei rilievi per la fase in corso d'opera debba essere pari o superiore a 24h di misura effettiva, ed eventualmente estendersi per più giornate al fine di considerare la variabilità atmosferica. (Regione Lombardia)

1.3.6.7 Si ritiene inoltre necessario che le misure in ante operam e post operam debbano protrarsi per almeno 14 giorni e debbano essere eseguite in almeno due differenti periodi dell'anno caratterizzati da una marcata differenza dei parametri meteorologici (estate/inverno). Si ritiene altresì che nel caso dei monitoraggi *ante* e *post operam*, considerando la lunghezza complessiva dell'infrastruttura e la sostanziale omogeneità del territorio interessato, 2 punti di misura si possano considerare sufficienti a caratterizzare il fenomeno in esame. (Regione Lombardia)

1.3.6.8 Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio ambientale sono state individuate 14 postazioni di controllo che saranno oggetto di monitoraggio per la componente rumore in *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, prevedendo due diverse tipologie di misure aventi durata di 24 ore e di una settimana. Per le misure della fase post operam si ritiene necessaria una durata di tipo settimanale al fine di verificare i livelli di rumore dovuti all'infrastruttura viaria e l'adeguatezza delle opere di mitigazione acustica. (Regione Lombardia)

1.3.6.9 Dovrà essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio acustico post operam che riporti i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti di rumore e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione che risultassero necessarie a seguito del monitoraggio, con indicazione dei relativi tempi di attuazione. (Regione Lombardia)

1.3.6.10 Dovrà essere realizzato un monitoraggio acustico post operam finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'efficacia delle misure di mitigazione previste, nonché a consentire di individuare e dimensionare le ulteriori che fossero necessarie. (Regione Lombardia)

1.3.6.11 Prima dell'avvio delle attività di cantiere dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico ante operam che consenta di stimare i livelli di rumore in corrispondenza dei recettori che non siano adeguatamente rappresentati dalle misure riportate nella documentazione del progetto definitivo. (Regione Lombardia)

1.4 Prescrizioni relative al Piano di utilizzo ex decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161

1.4.1 Redigere e presentare, ex art. 15 del decreto ministeriale 161 del 2012 alla Commissione CTVIA il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del medesimo decreto. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.4.2 Per le terre e rocce originate da tali siti dovrà essere privilegiato il riutilizzo nell'ambito del cantiere, evitando conferimenti al sito di destino prescelto per le terre e rocce gestite ai sensi dell'art. 186 del medesimo decreto. (Regione Lombardia)

1.4.3 Si ritiene opportuno ricordare che le terre e rocce da scavo conferite presso le aree individuate dal progetto dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso finale. (Regione Lombardia)

1.4.4 In riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce originate dalle operazioni di scavo, stimate per un volume di circa 1.780.000 m3 e per le quali è prevista l'esecuzione di un set analitico da eseguirsi su almeno 62 cumuli (1 cumulo campionato ogni 20 formati da 1.000 m3), si ritiene necessario prevedere l'estensione del campionamento di caratterizzazione almeno su 170 cumuli, con analisi di verifica della qualità dei suoli escavati. (Regione Lombardia)

1.5 Prescrizioni relative agli aspetti archeologici

1.5.1 Tutti i lavori che comporteranno movimenti di terra, sia in fase di scotico sia in quella di sterro cauto, dovranno essere sempre condotti con assistenza archeologica effettuata da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici) e dell'art. 28 comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e diretti da questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, comma I del medesimo decreto legislativo. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.2 Per quanto riguarda l'intervento di scavo nella sua globalità, per la realizzazione dell'opera in progetto, le operazioni di assistenza allo scortico/sterro cauto con meccanico e, in capo di ritrovamento, di scavo archeologico dovranno essere condotte, secondo quanto indicato nel «Capitolato speciale integrativo per lo scavo archeologico» della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia e condotte, come già detto, da personale qualificato con esperienza nel settore, che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza della Lombardia. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.3 Lo scavo effettuato da ciascun mezzo meccanico dovrà essere seguito da un archeologo. Il mezzo meccanico, di medie dimensioni, dovrà essere cingolato e con benna liscia; il manovratore dovrà operare secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall'operatore archeologico sul campo e, comunque, lo scavo dovrà essere condotto con passate regolari, di 10-20 centimetri, sino all'individuazione dello strato sterile; tale strato dovrà essere evidenziato con controllo archeologico sino alla quota progettata per il rilevamento di eventuali strutture in negativo. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.4 Eventuali presenze strutturali e/o stratigrafiche che si evidenzieranno sia nella fase di scotico sia nella fase di sterro, andranno scavate con metodo stratigrafico e documentate, secondo il capitolato, al fine di accertare l'interesse storio-archeologico della presenza rinvenuta. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.5 Nella fase di scotico può verificarsi la necessità di effettuare sondaggi esplorativi, che verranno preliminarmente richiesti a codesta società ed in caso di ritrovamento, potrebbe verificarsi la necessità di richiedere la collaborazione di un topografo di codesta società. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.6 In caso di condizioni atmosferiche avverse e/o in assenza di luce solare di chiede che non vengano condotti gli scavi, vista l'impossibilità di leggere, verificare e interpretare gli strati e/o le strutture posti in luce. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.7 In caso di rinvenimento di strato e/o di struttura, le operazioni di scavo archeologico si articoleranno in:

a) scavo stratigrafico, con attrezzatura adeguata alla natura e alle caratteristiche del deposito antico. Con eventuale setacciatura del terreno di risulta;

b) pulitura dei resti archeologici a cazzuola e con adeguata strumentazione;

c) recupero di tutti i materiali mobili di interesse archeologico e prelievo di campioni per analisi; redazione del giornale di scavo;

d) documentazione grafica, secondo la scala più opportuna (scala 1:20 e scala 1:50), sia degli strati sia delle strutture, con piante, alzati, sezioni, prospetti;

e) posizionamento topografico dei manufatti di interesse storico-archeologico rinvenuti;

f) documentazione fotografica in diapositiva e digitale sia di tutte le evidenze di interesse archeologico sia dell'aree in generale; qualora si rinvengano strutture, andranno rilevate fotograficamente anche in bianco e nero;

g) compilazione delle schede di U.S.;

h) eventuale realizzazione di un fotoPiano da concordare con il funzionario della Soprintendenza di riferimento;

i) imballaggio dei reperti mobili e trasporto presso il deposito della Soprintendenza; il materiale andrà consegnato in cassette di plastica, tipo FAMI, da verificare, quanto a misura, con il funzionario di riferimento;

j) operazioni di post-scavo, pari al 17% - 20% del costo di manodopera, consistenti in: pulitura, lavaggio e siglatura dei reperti mobili rinvenuti;

k) riordino delle schede di U.S., stesura dei relativi elenchi e compilazione del matrix;

l) riordino della documentazione fotografica, stesura dei relativi elenchi e trasferimento su supporto informatico;

m) lucidatura dei rilievi (piante, sezioni, alzati, prospetti) e posizionamento topografico dei resti in relazione alle strutture esistenti (pianta generale in scala 1:100) e trasferimento su supporto informatica can estensione TIF o JPG;

n) individuazione del foglio e della particella catastale;

o) redazione della relazione finale di scavo. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.5.8 In merito allo scavo archeologico. in caso di scoperte, la direzione scientifica dei lavori, riservata alla Soprintendenza per i beni archeologici dalla Lombardia, potrebbe valutare la necessità di effettuare analisi geoarcheologiche, analisi paleobotaniche e, se necessario, datazioni radiometriche, a cura di specialisti e laboratori; inoltre potrà essere disposto il pronto intervento di conservazione in corso di scavo e asportazione controllata di reperti mobili, non prelevabili con le normali tecniche archeologiche, il microscavo in laboratorio di pani di terra, l'esecuzione di calchi in situ, la flottazione meccanica del terreno di scavo. (Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1.6 Prescrizioni relative agli aspetti della tutela paesaggistica e dei beni culturali

1.6.1 Prevedere gli interventi progettuali per limitare l'impatto visivo delle aree di cantiere, valutando gli impatti sul paesaggio e le misure di mitigazione previste durante la fase di costruzione dell'opera, dettagliando le opere di ripristino delle suddette aree conformemente alla destinazione d'uso finale e specificando le specie vegetali da utilizzarsi per le opere di rinverdimento. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali

1.7.1 Aggiornare alle vigenti normative il capitolato speciale di appalto ed eliminare le norme abrogate o superate. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1.7.2 Nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto), dovranno essere inserite le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere; in particolare dovranno essere definite e concordate con l'Ente parco le modalità esecutive dello scavo delle trincee, con la definizione di tutte le opere provvisionali e delle tecniche di realizzazione come definite nelle prescrizioni precedenti, dettagliando, ove necessario, le opere di presidio idraulico necessarie all'eventuale continuità della falda.

1.7.3 Il progetto esecutivo dell'infrastruttura del tratto bretella di Gallarate dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvederà alla verifica di quanto prescritto, prima che il soggetto concedente proceda alla sua approvazione. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7.4 In considerazione dell'elevato flusso di automezzi pesanti che trasportano sostanze pericolose in ingresso e in uscita dal terminal intermodale HUPAC, si chiede di adottare accorgimenti progettuali e gestionali per la mitigazione degli effetti derivanti da eventuali incidenti sul tracciato stradale, compresa la facilitazione degli interventi di soccorso tecnico e sanitario. (Regione Lombardia)

1.7.5 Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, il Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7.6 Inviare i progetti esecutivi delle opere interferenti con le competenze AIPO, all'Autorità di bacino del fiume Po, allegando al progetto esecutivo le relative autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda: l'ubicazione delle pile del viadotto compreso tra le progressive km 8,228 e km 8,367; la nuova immissione del torrente Tenore nei bacini di laminazione; la vasca di compensazione a sud del suddetto viadotto; il rilevato in corrispondenza allo svincolo di Sciarè interferente con l'argine esistente; il cronoprogramma dei lavori. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7.7 Prevedere la manutenzione di tutte le opere previste in progetto, in particolare della vasca di compensazione, a totale carico del richiedente per almeno 5 anni. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7.8 Dovrà essere stipulato un Protocollo operativo tra Regione Lombardia, ARPAL e il Gestore. Il Protocollo operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di azione a breve termine previsti dall'art. 24 della direttiva 200B/5G/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della direttiva 20G8/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del Gestore, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente tratto stradale in progetto rileva il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della direttiva 20G8/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente integrata per quanto necessario alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Gestore. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPAL la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all'interno del protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e che, per quanto riguarda Gestore, prevedono tra gli altri la riduzione del limite velocità sui tratti stradali interessati dai superamenti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7.9 Qualora non previsto, venga inserito nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.7.10 Dovrà essere verificata l'eventuale presenza di vincoli e/o le limitazioni d'uso sull'area di intervento indicate nell'elaborato tecnico rischi di incidente rilevante (ERIR) del Comune di Samarate. (Regione Lombardia)

1.7.11 Il gestore dell'infrastruttura dovrà garantire la manutenzione delle opere di mitigazione acustica provvedendo a sostituire quelle danneggiate o deteriorate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da garantire il perdurare nel tempo dell'azione mitigante. (Regione Lombardia)

1.7.12 Le opere tra ANAS S.p.A. ed ASPI dovranno essere oggetto di apposita Convenzione, da sottoporre al preventivo benestare del concedente MIT, la quale disciplinerà obblighi e competenze dei soggetti interessati e coinvolti, sia con riferimento alla fase realizzativa e vieppiù per i lavori da doversi eseguire in soggezione di traffico, che agli aspetti gestionali e manutentivi che devono essere garantiti per l'intera durata della concessione dell'opera.

1.7.13 La succitata Convenzione tra ANAS S.p.A. ed ASPI potrà pertanto essere sottoscritta una volta condiviso il suddetto progetto esecutivo, che dovrà includere anche le planimetrie con l'individuazione delle competenze patrimoniali, gestionali e manutentive fra ASPI e ANAS S.p.A., avendo altresì recepito le prescrizioni acquisite dal progetto nel corso delle fasi approvative dell'intervento, sia da parte di ASPI che per effetto dei pareri degli altri Enti coinvolti.

1.7.14 Prima dell'inizio dei lavori in argomento dovrà essere stipulato un apposito atto tra l'Ente proprietario della strada e RFI per disciplinare le modalità di realizzazione e la manutenzione delle opere. (Rete ferroviaria italiana)

1.8 Prescrizioni relative alle interferenze

1.8.1 In riferimento all'assetto del Terminal intermodale HUPAC, si prescrive di acquisire l'attestazione di compatibilità tecnica da parte di RFI delle strutture ricadenti all'interno del corridoio di salvaguardia urbanistica del progetto di potenziamento ferroviario Rho-Gallarate. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.8.2 Garantire la congruità del progetto della nuova infrastruttura con le opere di drenaggio dell'autostrada A8 e delle aree industriali e/o svincoli esistenti, sia per limitare il consumo di suolo, sia per assicurare la continuità idraulica, per sezioni e quote. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.8.3 Prevedere la verifica della possibile interferenza dello scolmatore tombinato del bacini di laminazione dei torrenti Rile e Tenore che confluisce nel fiume Olona, con le opere di progetto ed eventuale risoluzione della predetta interferenza. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.8.4 Concordare con l'Autorità di bacino del fiume Po le operazioni di:

a. Tracciamento delle pile del viadotto che maggiormente risultano a ridosso del rilevato arginale dei bacini di laminazione, in accordo e sotto il controllo dei tecnici AIPO.

b. Realizzazione dell'eventuale modifica dell'arginatura delimitante la fascia verso ovest, dopo il collaudo delle opere previste in progetto.

c. Adeguamento delle opere in seguito a eventuali modifiche dell'andamento del torrente Tenore, o a seguito di disposizioni legislative e/o esigenze idrauliche intervenute prima della realizzazione della nuova infrastruttura.

d. Messa in sicurezza delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza, oltre che di garanzia della pubblica incolumità. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9 Prescrizioni relative alla cantierizzazione

1.9.1 Devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di restituire le aree di cantiere conformemente alla destinazione d'uso finale. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.2 Prima dell'avvio delle attività di cantiere, produrre gli elaborati progettuali (mappe acustiche) inerenti alla caratterizzazione del clima acustico (*post operam* e post interventi di mitigazione), da confrontarsi con le analoghe mappe acustiche della situazione ante operam, individuando le fasce di rispetto dell'opera nonché quelle inerenti alle concorsualità con le altre infrastrutture esistenti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.3 Dettagliare la cantierizzazione:

a. Definendo la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica e privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli ed evitando l'occupazione di aree di pregio;

b. garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale in fase di cantiere;

c. specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;

d. analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;

e. descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere; la provenienza del materiale, le quantità e le caratteristiche dei materiali di scavo; le modalità di realizzazione di rilevati, trincee e gallerie, l'invio a discarica;

f. definendo le modalità e le procedure di demolizione di opere esistenti, con la relativa valutazione degli impatti e l'identificazione dei siti di discarica;

g. specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.4 Predisporre il Piano di circolazione dei mezzi d'opera, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di: percorsi impegnati; tipo di mezzi; volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito; percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati; percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.5 Utilizzare mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico e adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.6 Predisporre, nelle aree di cantiere idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività in corso d'opera per la fase di allestimento, di esercizio e di ripristino finale, che tengano conto delle norme tecniche di cui alla Circolare della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1998 rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.7 In fase di cantiere non sono consentiti, nella fascia di rispetto dai pozzi di emungimento di acqua potabile, lo stoccaggio di materiali inquinanti (depositi o impianti di distribuzione carburanti, depositi rifiuti, fanghi o acque reflue) né l'immissione nel sottosuolo o sul suolo di scarichi idrici di qualsivoglia natura (di processo, antropiche o meteoriche). (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1.9.8 Presso le aree di cantiere dovranno essere predisposte idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività in corso d'opera per la fase di allestimento, di esercizio e di ripristino finale, che tengano conto delle norme tecniche di cui alla circolare della Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1998 in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. (Regione Lombardia)

1.9.9 Si ricorda comunque che all'interno del cantiere dovranno essere individuati appositi spazi, tra loro distinti, preposti alla suddivisione dei cumuli di materiale di terre e rocce da scavo destinati al recupero ambientale (art. 186 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni) da quelli destinati al recupero all'interno del cantiere (art. 185). (Regione Lombardia)

RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni che seguono, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle amministrazioni e dagli enti interessati e per i quali si rimanda al documento foglio condizioni.

2.1.1 In fase di progettazione esecutiva siano approfonditi gli aspetti estetici dei manufatti (riducendo ove possibile le dimensioni, studiando le sagome, i colori, i materiali, etc.) e vengano adeguatamente studiate le modalità del loro inserimento nel paesaggio, privilegiando opere di finitura simili a quelle tradizionali.

2.1.2 Laddove possibile, in luogo di manufatti quali muri ai piedi delle scarpate, spostamenti dei canali di bonifica, ecc., si dovranno prediligere tecniche di ingegneria naturalistica. (Regione Lombardia)

2.1.3 Risulta necessario che il Sistema informativo territoriale venga aggiornato utilizzando gli strati informativi più recenti. (Regione Lombardia)

2.1.4 Si ricorda che il metanodotto emarginato della SNAM rete gas S.p.A., in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle vigenti norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 del Ministero dell'interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8 nonché del decreto ministeriale 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8» (pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati decreti ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. (SNAM rete gas S.p.A.)

3 Indicazioni per la fase di verifica delle prescrizioni

Dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva le prescrizioni di cui ai punti:

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3;1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6; 1.1.1.7; 1.1.1.10; 1.1.1.11; 1.1.1.12; 1.1.1.13;

1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.4; 1.1.3.5; 1.1.4.1; 1.1.4.2; 1.1.4.3;

1.1.4.4; 1.1.4.5; 1.1.4.6; 1.1.4.7; 1.1.4.8; 1.1.4.9; 1.1.4.10; 1.1.4.11; 1.1.4.12; 1.1.4.13; 1.1.4.14;

1.1.4.15; 1.1.5.1; 1.1.6.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7.1; 1.2.9.1; 1.2.9.2; 1.2.9.3;

1.2.9.4; 1.2.10.1; 1.2.10.1; 1.2.10.2; 1.2.10.3; 1.2.10.4; 1.2.10.5; 1.2.10.6; 1.2.10.7; 1.2.10.8;

1.2.10.9; 1.2.13; 1.2.16.1; 1.2.16.1; 1.2.16.2; 1.2.16.3; 1.2.16.4; 1.2.16.5; 1.2.16.6; 1.2.16.7; 1.3.1.1;

1.3.6.3; 1.3.6.5; 1.3.6.6; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.6.1; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5; 1.7.6; 1.7.9;

1.7.10; 1.7.12; 1.7.13; 1.7.14; 1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.9.3; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4.

Dovranno essere recepite prima dell'avvio delle attività di cantiere le prescrizioni di cui ai punti:

1.2.11.1; 1.3.6.4; 1.3.6.7; 1.3.6.11; 1.7.8; 1.9.2.

Dovranno essere recepite in fase di cantiere le prescrizioni di cui ai punti:

1.1.1.9; 1.2.7.2; 1.2.8.1; 1.2.12;1.2.14; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6.1; 1.3.6.2; 1.3.6.7; 1.3.6.8;

1.3.6.9; 1.3.6.10; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8; 1.7.7; 1.7.11; 1.9.1; 1.9.4; 1.9.5;

1.9.6; 1.9.7; 1.9.8; 1.9.9.

18A04538

DELIBERA 26 aprile 2018.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Linea C - Metropolitana di Roma Tratta T3. Cambio del soggetto aggiudicatore per le opere relative alla messa in sicurezza del Colosseo. (CUP E51I04000010007). (Delibera n. 35/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, ed in particolare:

a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

c) l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha di fatto assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

d) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

e) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,

184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la città di Roma e, più specificatamente, la Metropolitana C;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito dei «Sistemi urbani» nell'infrastruttura «Roma Metro C / Metro B1 e Grande raccordo anulare»; l'intervento «Metropolitana linea C: tratta T3»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Viste le delibere 1° agosto 2003, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2003; 20 dicembre 2004, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2005; 27 maggio 2005, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 2005; 29 marzo 2006, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2006; 17 novembre 2006, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 2006; 28 giugno 2007, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 2008; 3 agosto 2007, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 2008, supplemento ordinario; 9 novembre 2007, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 2008, supplemento ordinario; 31 luglio 2009, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 2010; 22 luglio 2010, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2011; 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2012; 11 luglio 2012, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 2012; 11 dicembre 2012, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2013, e 21 dicembre 2012, n. 137, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 2013, con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine alla Metropolitana di Roma - linea C - tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Pantano/Monte Compatri) ed i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

Considerato che con la citata delibera n. 60 del 2010 questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della tratta T3 nel cui quadro economico è incluso, nelle som-

me a disposizione, l'importo di circa 10 milioni di euro, al netto di IVA, indicato alla voce «accantonamento MIBACT per opere da realizzare» - Fondi ARCUS da destinare ad un insieme di quattro interventi, e che tale accantonamento di circa 10 milioni di euro risulta anche tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo della tratta T3;

Preso atto che gli interventi previsti nella citata delibera n. 60 del 2010 risultano essere interamente finanziati con i c.d. Fondi ARCUS con i seguenti ammontari, IVA inclusa:

1) messa in sicurezza dell'attico del Colosseo: 3.043.299,47 euro;

2) alleggerimento delle colonnacce del Foro di Nerva: 76.488,28 euro;

3) interventi di tutela di Piazza del Colosseo: 1.995.600,52 euro;

4) deposito e restauro dei reperti archeologici: 5.969.131,67 euro.

Vista la nota 20 marzo 2018, n. 7872, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta preparatoria del CIPE, prevista per la medesima giornata del 20 marzo 2018, della sostituzione di Roma Metropolitane S.r.l. con il «Parco archeologico del Colosseo» quale del soggetto aggiudicatore delle opere relative ai cosiddetti «interventi MIBACT» della tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma, relative ai sopra citati interventi 1 e 3 della delibera n. 60 del 2010, e l'assegnazione al nuovo soggetto aggiudicatore delle relative risorse individuate nell'importo di 5.038.899,99 euro, comprensivo di IVA, per garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza del Colosseo prima dell'avvio degli scavi sotto l'area del parco archeologico;

Considerato che nella seduta preparatoria del 20 marzo 2018 è stato convenuto di eseguire in tempi rapidi i dovuti approfondimenti istruttori emersi nel corso della seduta medesima e che quindi che la proposta non è stata sottoposta all'attenzione di questo Comitato nella seduta del 21 marzo 2018, ma rinviato alla seduta successiva del CIPE;

Considerato che le amministrazioni interessate hanno raggiunto una intesa, nel corso della riunione del 17 aprile 2018 presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, giungendo alla formulazione di una proposta condivisa nei contenuti e nella modalità di attuazione relativamente alla sostituzione del soggetto aggiudicatore delle opere relative agli «interventi MIBACT» della tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma, limitandosi in un primo momento all'intervento di «messa in sicurezza dell'attico del Colosseo» per un totale di 3.043.299,47 euro;

Considerato che con nota 18 aprile 2018, n. 4448, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato generale, nel comunicare l'esito della riunione istruttoria tenutasi in data 17 aprile 2018 presso i suoi uffici, ha evidenziato gli impegni assunti e condivisi da parte dei diversi soggetti interessati, in particolare per il cambio del soggetto aggiudicatore, al fine di pervenire ad una proposta coerente e condivisa da sottoporre a questo Comitato e velocizzare i tempi di attuazione degli interventi prima dell'inizio dei lavori di scavo del tunnel della metropolitana Linea C nelle immediate adiacenze del Colosseo;

Preso atto della proposta avanzata con la medesima nota n. 4448 del 2018 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha evidenziato che la richiesta del cambio del soggetto aggiudicatore è finalizzata, per il momento, al solo intervento di «messa in sicurezza dell'Attico del Colosseo», per un importo, comprensivo di IVA, di 3.043.299,47 euro, da trasferire al Parco archeologico del Colosseo;

Considerato che tali interventi, così come precedentemente descritti, non determinano una variazione del limite di spesa dell'intera opera relativa alla linea C della Metropolitana di Roma, né richiedono finanziamenti non previsti;

Preso atto che è giuridicamente possibile modificare il soggetto aggiudicatore di detti interventi, da Roma Metropolitane S.p.A. a Parco archeologico del Colosseo, previo assenso di Roma Metropolitane S.r.l.;

Considerato che per dare attuazione al cambio del soggetto aggiudicatore, successivamente alla deliberazione di questo Comitato, sarà necessaria la stipula di una apposita convenzione fra le parti interessate, finalizzata a ridefinire le competenze specifiche in merito tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Parco archeologico del Colosseo, Roma Metropolitane S.p.A. e Roma Capitale;

Preso atto che Roma Metropolitane S.p.A., con nota n. 3253 del 19 aprile 2018, ha espresso positivo assenso alla richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento «messa in sicurezza dell'Attico del Colosseo»;

Vista la nota 23 aprile 2018, n. 2254, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Parco archeologico del Colosseo, con la quale nell'effettuare la richiesta di attribuzione dei fondi previsti per la sola «messa in sicurezza dell'attico del Colosseo» per un importo di 3.043.299,47 euro, si conferma la disponibilità degli stessi stanziamenti e la loro attribuzione esclusivamente sui fondi «ARCUS 2018";

Preso atto sotto l'aspetto attuativo che:

a) il soggetto aggiudicatore delle opere relative agli «interventi MIBACT» sopracitate è attualmente Roma Metropolitane S.r.l.;

b) il «Parco archeologico del Colosseo» è stato istituito con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo 12 gennaio 2017, n. 15, quale ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Preso atto sotto l'aspetto finanziario:

a) l'importo di circa 11 milioni di euro, IVA inclusa, di cui al quadro economico del progetto definitivo della tratta T3, approvato con la delibera n. 60 del 2010, è destinato alla realizzazione delle seguenti opere di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

Voci	Importo
Messa in sicurezza Attico del Colosseo	3.043.299,47
Alleggerimento delle colonnacce del Foro di Nerva	76.488,28
Interventi tutela piazza del Colosseo	1.995.600,52
Deposito e restauro dei reperti archeologici	5.969.131,67
Totale	11.084.519,94

b) la copertura finanziaria dell'intervento è interamente a carico dello Stato nell'ambito delle risorse statali disponibili e in particolare delle risorse destinate ad interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. fondo ARCUS), che ammontano a 42 milioni di euro;

Considerato che il Comune di Roma, per le attività di competenza di Roma Metropolitane S.r.l., conserva la titolarità dei centri di costo in capo alla Ragioneria generale dello stesso Comune cui è demandata, tra l'altro, l'attivazione delle procedure per la somministrazione dei fondi destinati alle opere di competenza della Società stessa;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota 24 aprile 2018, n. 2320, predisposta per la seduta del Comitato congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e il Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, condivisa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Modifica del soggetto aggiudicatore.

1.1. Il «Parco archeologico del Colosseo» subentra a Roma Metropolitane S.r.l., che ha già espresso il proprio positivo assenso alla modifica, quale soggetto aggiudicatore degli interventi di «messa in sicurezza dell'Attico del Colosseo», ricompresi tra opere relative agli «interventi MIBACT» nel progetto definitivo della tratta T3 Colosseo/Fori imperiali - San Giovanni approvato con la delibera n. 60 del 2010.

2. Aspetti finanziari.

2.1. Il limite di spesa degli interventi di cui al punto 1 è pari a 3.043.299,47 euro, IVA inclusa.

2.2. La copertura finanziaria del suddetto importo è interamente a carico dello Stato nell'ambito delle risorse statali disponibili, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la linea C della Metropolitana di Roma, e in particolare delle risorse destinate ad interventi per la tutela e dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. fondo ARCUS) - annualità 2018.

3. Altre disposizioni.

3.1. Ai fini della attuazione degli interventi di cui al punto 1 dovrà essere stipulata una apposita Convenzione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Roma Capitale, Parco archeologico del Colosseo e Roma Metropolitane S.r.l. che includa tra l'altro la definizione di un diretto *iter* di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza dell'Attico del Colosseo, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Parco archeologico del Colosseo, al fine di garantire erogazioni dirette al nuovo soggetto aggiudicatore per velocizzare la tempistica dei finanziamenti e garantire la conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell'attico del Colosseo, in tempi adeguati allo stato di avanzamento della Linea C.

3.2. La Convenzione potrà prevedere la possibilità di *addendum* per effettuare in una fase successiva ulteriori iniziative tese ad accelerare l'*iter* di realizzazione delle opere relative agli «interventi MIBACT» della tratta T3 della Linea C della Metropolitana di Roma.

3.3. La Convenzione, dopo la sua sottoscrizione, sarà trasmessa a questo Comitato.

3.4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi agli «interventi MIBACT».

3.5. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 aprile 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 933

18A04564

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina PPA n. 526 del 29 maggio 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aliflus Donepezil Almus».

Nell'avviso relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ALIFLUS DONEPEZIL ALMUS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 20 giugno 2018,

ove si legge: ALIFLUS DONEPEZIL ALMUS,

leggasi: DONEPEZIL ALMUS.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04530

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano «DRE 13», «CAT 1» e «SIN 5».

Estratto determina AAM/AIC n. 67/2018 del 6 giugno 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: DRE 13, CAT 1, SIN 5.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Alfa Omega S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Milano 26/A, 20900 - Monza (Monza Brianza).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11015	DRE 13	046371011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	CORNUS SANGUINEA 4 DH 10,0 ml CRATAEGUS OXYACANTHA 4 DH 10,0 ml ROSA CANINA 4 DH 10,0 ml TILIA TOMENTOSA 4 DH 10,0 ml VIBURNUM LANTANA 4 DH 10,0 ml	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11250	CAT 1	046372013	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	ACIDO ALFA CHETOGLUTARICO 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML ACONITICUM ACIDUM-CIS 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML CITRICUM ACIDUM 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML FUMARICUM ACIDUM 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML MAGNESIA PHOSPHORICA 8 DH 2,18 ML MANGANUM PHOSPHORICUM 8 DH 2,18 ML NATRIUM PIRUVICUM 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML NICOTINADENINDINUCLEOTIDE 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML SUCCINICUM ACIDUM 8 DH, 15 DH, 30 DH 2,18 ML	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11874	SIN 5	046376012	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	AETHUSA CYNAPIUM 8 DH 2,28 ml ANTIMONIUM TARTARICUM 8 DH 2,28 ml CHINA 4 DH 2,28 ml CITRUS LIMONUM 4 DH 2,28 ml COCCULUS INDICUS 7 DH 2,28 ml COLCHICUM AUTUMNALE 10 DH 2,28 ml CONDURANGO 5 DH 2,28 ml CUPRUM METALLICUM 10 DH 2,28 ml FICUS CARICA 4 DH 2,28 ml FUMARICUM ACIDUM 6 DH 2,28 ml IGNATIA AMARA 6 DH 2,28 ml IPECA 7 DH, 10 DH, 15 DH 2,28 ml KREOSOTUM 10 DH 2,28 ml LACTICUM ACIDUM 6 DH 2,28 ml LOBELIA INFLATA 6 DH 2,28 ml NUX VOMICA 6 DH 2,28 ml PETROLEUM 8 DH 2,28 ml PULSATILLA 6 DH 2,28 ml ROBINIA PSEUDOACACIA 4 DH 2,28 ml TARTARICUM ACIDUM 6 DH 2,28 ml	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	illimitato	SOP	C

18A04537

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Panacur»

Estratto decreto n. 72 del 7 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario «Panacur» *tabletki* 250 mg *dla psow* («Panacur» compresse 250 mg per uso orale per cani e gatti confezione contenente 20 compresse, in due blister da 10 compresse ciascuno), dalla Polonia con numero di autorizzazione 804/99, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: società Four Pharma Cro s.r.l. - via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM).

Confezione da commercializzare: PANACUR compresse 250 mg per uso orale per cani e gatti, 1 blister da 10 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105252011.

Forma farmaceutica: compresse.

Principi attivi: una compressa del peso di 780 mg contiene:

principio attivo: fenbendazolo 250 mg.

Elenco degli eccipienti: eccipienti q.b. a 780 mg:

lattosio monoidrato; amido di mais; silice colloidale anidra; idrossietilcellulosa; sodio amilopectilglicolato (grado di sostituzione da 0,2 a 0,4); magnesio stearato.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione.

Il fenbendazolo è indicato nei cani per la terapia delle infestazioni da:

ascaridi (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*), stadi maturi;

ancilostomi (*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*), stadi maturi;

tricocefali (*Trichuris vulpis*), stadi maturi;

cestodi (*Taenia pisiformis*), stadi maturi;

giardia;

Nei gatti per le seguenti infestazioni:

ascaridi (*Toxocara mystax*), stadi maturi;

ancilostomi (*Ancylostoma tubaeforme*), stadi immaturi e maturi;

cestodi (*Taenia hydatigena*), stadi maturi.

Si consiglia di ripetere il trattamento nei confronti di ascaridi e cestodi tenendo in considerazione il ciclo di sviluppo del parassita da larva a stadio maturo.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - via Morolense n. 1/B - 03012 Anagni (FR).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare: «Panacur» compresse 250 mg per uso orale per cani e gatti, 1 blister da 10 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105252011.

Modalità di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

18A04531

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Milbemax»

Estratto decreto n. 73 del 7 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario «Milbemax» *tabletki powlekane dla kotów* (compresse rivestite per gatti), dalla Polonia con numero di autorizzazione 1638/06, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: società Four Pharma Cro s.r.l. - via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM).

Confezione da commercializzare: MILBEMAX compresse rivestite per gatti, 2 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105251019.

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Principi attivi: ogni compressa contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 16 mg; praziquantel 40 mg;

eccipienti: cellulosa, microcristallina; croscaramellosio sodico; povidone; lattosio monoidrato; silice colloidale anidra; magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosio; macrogol; talco; ferro ossido rosso; aroma artificiale alla carne di bovino.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Nel gatto: trattamento di infestazioni miste sostenute da forme mature ed immature di cestodi e nematodi delle seguenti specie:

cestodi:

Dipylidium caninum;

Taenia spp.;

Echinococcus multilocularis;

nematodi:

Ancylostoma tubaeforme;

Toxocara cati.

Prevenzione della filariosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*) quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A.:

sito di: via Morolense n. 1/B - 03012 Anagni (FR);

sito di: via delle Industrie snc - Livraga (LO).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare: «Milbemax» compresse rivestite per gatti, 2 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105251019.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

18A04532

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Drontal»

Estratto decreto n. 74 del 7 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario «Drontal» *tabletki powlekane dla kotow* (compresse per gatti) nella confezione da 2 compresse dalla Polonia con numero di autorizzazione 240/96, intestata alla ditta A.I.C. Bayer Animal Health GmbH - Leverkusen, Niemcy, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: società Farma 1000 S.r.l - via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione da commercializzare: DRONTAL compresse per gatti nella confezione da 2 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105249015.

Forma farmaceutica: compresse.

Principi attivi: una compressa contiene:

praziquantel 20 mg; pirantel embonato 230 mg.

Eccipienti: amido di mais; cellulosa microcristallina; polividone; magnesio stearato; silice colloidale anidra; idrossipropil metilcellulosa; polietilen glicole 4000; titanio biossido.

Forma farmaceutica: compresse.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione.

Per il trattamento delle infestazioni miste del gatto da nematodi e cestodi, provocate da:

ascaridi: *Toxocara cati* (sin. *mystax*), *Toxascaris leonina*;

anchilostomi: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*;

cestodi: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella* spp.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Pb Beltracchini S.r.l. - via S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (MI).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare: «Drontal» compresse per gatti nella confezione da 2 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105249015.

Modalità di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

18A04533

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tolfedine CS»

Estratto provvedimento n. 410 del 6 giugno 2018

Medicinale veterinario: TOLFEDINE CS (A.I.C. n. 102502).

Titolare A.I.C.: Vétoquinol SA, Magny Vernois, 70200 Lure - Francia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB *by default* n. B.II.f.1.a.1.: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica: riduzione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da 36 mesi a 24 mesi.

Per effetto della suddetta variazione viene modificato il punto 6.3 del RCP come di seguito indicato:

RCP

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Dopo prima apertura del condizionamento primario, il prodotto deve essere utilizzato entro 28 giorni.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno 24 mesi devono essere ritirate immediatamente, mentre quelle prodotte da meno di 24 mesi devono essere adeguate, per quanto concerne la modifica della validità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04534

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan L, 75 mg», pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Estratto provvedimento n. 437 del 15 giugno 2018

Medicinale veterinario COBACTAN L, 75 mg, pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Confezioni:

scatola da 3 tubi siringa A.I.C. n. 102623016

scatola da 15 tubi siringa A.I.C. n. 102623028

scatola da 20 tubi siringa A.I.C. n. 102623030

scatola da 24 tubi siringa A.I.C. n. 102623042

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l., Via Fratelli Cervi snc, centro direzionale Milano Due, Palazzo Canova, 20090 Segrate (Milano).

Oggetto del provvedimento:

numero di procedura di WS: UK/V/xxxx/WS/065

variazione di tipo IB: n. B.II.f.1a.1: modifica della durata di conservazione del prodotto finito.

riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita

In seguito al parere favorevole comunicato con lettera di chiusura dell'RMS della procedura di WS (n. UK/V/xxxx/WS/065) si autorizza:

- la riduzione di validità del prodotto finito, così come confezionato per la vendita da 30 mesi a 24 mesi.

I lotti già in commercio fabbricati da almeno 24 mesi devono essere ritirati immediatamente.

Gli altri stampati dei lotti in commercio devono essere modificati entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04535

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Fortekor»

Estratto decreto n. 71 del 7 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario FORTEKOR SABOR 2,5 mg 28 comprimidos para gatos e cães. (28 compresse per cani e gatti) , dal Portogallo con numero di autorizzazione, 51554, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Importatore: Società Four Pharma Cro srl Via Monti,12 00034 Colleferro (RM);

Confezione da commercializzare: FORTEKOR 2,5 mg - 28 compresse - per cani di piccola taglia e gatti,

Codice autorizzazione importazione parallela: 105250017;

Forma farmaceutica: compresse.

Compresse aromatizzate divisibili, con una scanalatura su entrambi i lati.

Principi attivi:

benazepril cloridrato 2,5 mg

Eccipienti:

cellulosa microcristallina

crospovidone

povidone K-30

butilmetilacrilato-metacrilato-metilmetacrilato-copolimero

biossido di silicio anidro

sodio laurilsolfato

dibutil sebacato

silice colloidale anidra

lievito in polvere

vanillina

olio di ricino idrogenato

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

cani: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia.

gatti: riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica Spa:

sito di: Via Morolense 1/B - 03012 Anagni (FR);

sito di: Via delle Industrie snc - Livraga (LO)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare: Fortekor 2,5 mg - 28 compresse - per cani di piccola taglia e gatti;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105250017;

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

18A04536

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di avvio consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sui «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2016, 2017» ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità procedente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

Premesso che:

la società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito Terna), con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, in qualità di proponente, predispone annualmente il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito PdS), in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, relativo alla concessione a Terna delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, modificato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010;

il PdS contiene gli interventi sulla rete elettrica di trasmissione nazionale in programma, finalizzati a garantire la sicurezza, l'affidabilità e la copertura del fabbisogno elettrico nazionale;

il provvedimento di approvazione del suddetto Piano può essere adottato, dallo scrivente Ministero, soltanto previo svolgimento della valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano stesso;

Terna, con note prot. TE/P20160000561 del 29 gennaio 2016 e prot. TE/P20170000747 del 31 gennaio 2017 ha trasmesso a questo Ministero i PdS relativi rispettivamente agli anni 2016 e 2017;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente, con nota prot. DVA-2017-0010092 del 2 maggio 2017, al fine di riallineare le valutazioni al presente, ha concordato sulla proposta di Terna di far confluire le due procedure per il PdS 2016 e 2017 in una unica procedura di VAS comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l'elaborazione di un Rapporto Ambientale che, tenendo conto di tutte le osservazioni formulate sia sul Rapporto Preliminare (RP) del PdS 2016, che sul RP del PdS 2017, analizzi e valuti gli effetti ambientali di entrambi i piani, sia singolarmente che in maniera cumulata;

la procedura di VAS del PdS 2016 è stata avviata in data 20 dicembre 2016 (nota prot. TE/P2016-0007380), ad opera del proponente, con la trasmissione del Rapporto Preliminare relativo al Piano 2016 all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la procedura di VAS del PdS 2017 è stata avviata in data 16 maggio 2017 (nota prot. TE/P2017-0003292), ad opera del proponente, con la trasmissione del Rapporto Preliminare relativo al Piano 2017 all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, con nota prot. DVA-2017-0023050 del 9 ottobre 2017, il parere n. 2506 del 29 settembre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, relativo alla consultazione sul Rapporto Preliminare 2016;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, con nota prot. DVA-2018-0002824 del 5 febbraio 2018, il parere n. 2625 del 2 febbraio 2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, relativo alla consultazione sul Rapporto Preliminare 2017;

la società Terna, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso trasmette, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - Sezione VAS, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, la proposta dei «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2016-2017» comprendente il Rapporto ambientale (che contiene lo studio d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. e gli elementi di cui all'Allegato G dello stesso decreto) e una Sintesi non tecnica dello stesso,

Comunica che:

ai fini dell'avvio della «consultazione» prevista dagli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

copia dei Piani di Sviluppo 2016 e 2017, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica è trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità competente.

La stessa documentazione è depositata per la pubblica consultazione presso:

Autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Autorità procedente: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Via Molise, 2 - 00187 Roma;

i seguenti uffici regionali:

Regione Abruzzo - Dipartimento opere pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali. Servizio valutazione ambientale - Via Salaria Antica Est, 27F 67100 L'Aquila;

Regione Basilicata - Dipartimento ambiente ed energia - Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza;

Regione Calabria - Dipartimento politiche dell'ambiente - Cittadella regionale Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro;

Regione Campania - Dipartimento per la salute e le risorse naturali. Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema. Unità operativa dirigenziale valutazioni ambientali - Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli;

Regione Emilia-Romagna - Direzione generale ambiente, difesa del suolo e della costa. Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale - viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna;

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia. Servizio valutazioni ambientali - Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste

Regione Lazio - Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità. Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica - Via del Giorgione, 129 - 00147 Roma;

Regione Liguria - Dipartimento territorio - Ufficio valutazione di impatto ambientale - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova;

Regione Lombardia - Direzione generale territorio urbanistica e difesa del suolo - Unità organizzativa strumenti per il governo del territorio - Struttura fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS - Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano

Regione Marche - Servizio infrastrutture, trasporti ed energia, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona;

Regione Molise - Autorità ambientale regionale - Via Nazario Sauro, 5 - 86100 Campobasso;

Regione Piemonte - Direzione ambiente, governo e tutela del territorio, Settore valutazioni ambientali e procedure integrate - C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino;

Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio. Sezione autorizzazioni ambientali - Via delle Magnolie 6/8 - Zona Ind. 70026 Modugno (Bari);

Regione Sardegna - Direzione generale della difesa dell'ambiente. Servizio valutazioni ambientali - Via Roma, 80 - 09123 Cagliari;

Regione Siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento ambiente - Valutazioni ambientali - Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo;

Regione Toscana - Direzione ambiente ed energia - Settore VIA, VAS - Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze;

Regione Umbria - Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo. Servizio valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale - Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia;

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato territorio e ambiente. Dipartimento territorio e ambiente - Valutazione ambientale e tutela qualità ambientali - località Grand Chemin, n. 34 - 11020 Saint-Christophe (AO);

Regione del Veneto - Dipartimento territorio. Sezione coordinamento Commissioni VAS, VINCA, NUV - Via Cesco Baseggio, 5 - 30174 Mestre;

Provincia Autonoma Bolzano - Dipartimento Sviluppo del territorio, ambiente ed energia. Servizio valutazione di impatto ambientale strategica (VAS) - Ufficio valutazione impatto ambientale - Via Amba Alagi, 35 - 39100 Bolzano;

Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste - Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali - Via Mantova, 16 - 38122 Trento;

i seguenti uffici di Presidenza delle province territorialmente interessate dai Piani:

Provincia di Bolzano - Piazza Silvius Magnago, 1 - 39100 Bolzano;

Provincia di Gorizia - via Roma, 6 - 34170 Gorizia;

Provincia di Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 4 - 34132 Trieste;

Provincia di Rimini - Corso d'Augusto, 231 - 47921 Rimini;

Provincia di Arezzo - Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo;

Provincia di Siena - Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena;

Provincia di Parma - Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;

Provincia di Massa Carrara - Palazzo Ducale Piazza Aranci - 54100 Massa;

Città metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna;

Provincia di Campobasso - Via Roma 47 - 86100 Campobasso;

Provincia di Foggia - Piazza XX Settembre, 20 - 71100 Foggia;

Provincia di Benevento - Piazza Castello, Rocca dei Rettori - 82100 Benevento;

Provincia di Potenza - Piazza Mario Pagano, 1 - 85100 Potenza;

Provincia di Matera - Via Ridola, 60 - 75100 Matera;

Provincia di Caserta - Corso Trieste, 133 - 81100 Caserta;

Città metropolitana di Napoli - Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli;

Città metropolitana di Messina - Palazzo dei Leoni, Corso Cavour, 86 - 98122 Messina;

Provincia di Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 2 - 91100 Trapani;

Provincia di Agrigento - Piazza Aldo Moro, 1 - 92100 Agrigento;

Provincia di Aosta - P.zza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta (coincide con regione);

Provincia di Sondrio - Corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio;

Città metropolitana di Milano - Via Vivaio, 1 - 20122 Milano;

Provincia di Chieti - Corso Marrucino, 97 - 66100 Chieti.

La documentazione depositata è, inoltre, pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.va.minambiente.it sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it nonché sul sito web di Terna www.terna.it

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione di tale documentazione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi a:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it e mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, dgmereen.dg@pec.mise.gov.it

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Direzione affari istituzionali e autorizzazioni, svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

18A04641

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-153) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.